sentenza di primo grado, però, deve tenersi conto della minore pena edittale del delitto di omicidio colposo, conseguente al bilanciamento dell'aggravante con le attenuanti, e in generale dell'effetto di queste ultime sugli aumenti di pena comminati per gli ulteriori reati. La sentenza di primo grado ha irrogato la pena complessiva di anni 7 di reclusione partendo da una pena-base di anni 5 e mesi 6 di reclusione (di cui 4 mesi di reclusione irrogati per il delitto di lesioni) aumentata di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di disastro colposo e di mesi 2 di reclusione per quello di incendio. Detta pena viene così rideterminata: pena-base per il delitto di omicidio colposo plurimo da lui commesso nelle due qualità ascrittegli, comprensiva della parte relativa al delitto di lesioni personali, anni 5 e mesi 11 di reclusione (di cui mesi 4 di reclusione relativi al reato di cui all'art. 590 cp), superiore a quella irrogata dai giudici di primo grado perché relativa anche all'ulteriore condotta di reato ritenuta sussistente, aumentata di anni 1 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 430-449 cp e di mesi 1 di reclusione per quello di cui agli artt. 423-449 cp, per una pena complessiva sempre di anni 7 di reclusione.

Si ricordi che vengono invece assolti gli imputati KÖNNECKE UWE, PACCHIONI GIUSEPPE, COSTA GIOVANNI, DI MARCO GIORGIO, FUMI ALVARO, MARGARITA GIULIO e MARZILLI ENZO, e viene confermata l'assoluzione, già pronunciata in primo grado, degli imputati GALLONI GILBERTO, VIGHINI MASSIMO, SOPRANO VINCENZO nella qualità di Presidente del CdA di FS Logistica spa, DI VENUTA CALOGERO, PEZZATI ANGELO, TESTA MARIO. Infine gli imputati ANDRONICO SALVATORE e FARNETI GIUSEPPE vengono prosciolti per l'intervenuta estinzione dei reati loro ascritti, a seguito del loro sopraggiunto decesso.

LE STATUIZIONI CIVILI

Alcuni degli imputati (in particolare gli imputati operanti nel 'gruppo GATX', che hanno presentato un unico atto di appello insieme alle loro società di appartenenza, e l'ing.ELIA, oltre ad alcuni degli imputati che vengono qui assolti) e tutti i responsabili civili condannati hanno proposto appello contro le statuizioni civili, con varie motivazioni spesso sovrapponibili, sia sull'*an* sia sul *quantum debeatur* in relazione alle singole parti ancora costituite.

Tra le parti civili hanno proposto appello solo: quelle rappresentate dagli avvocati Marzaduri, Carloni, Dalle Luche, Antonini e Menzione, impugnando ai fini civilistici l'assoluzione dell'imputato MORETTI quale amministratore delegato di FS spa e la conseguente omessa condanna

della società, citata anche quale responsabile civile; la Regione Toscana, lamentando la mancata liquidazione definitiva del danno da parte del Tribunale, che ha disposto in suo favore solo una condanna generica rimettendo al giudice civile la liquidazione del risarcimento spettante; le organizzazioni sindacali UGL Trasporti Regione Toscana e UGL-UTL Provincia di Lucca, lamentando l'insufficienza della somma di euro 50.000 loro liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'insufficienza anche delle somme liquidate a titolo di spese ed onorari e la erroneità dell'omessa declaratoria di esecutività della sentenza, sussistendo invece il giustificato motivo previsto dall'art. 540 c.p.p..

La legittimazione passiva

Quanto agli appelli degli imputati e dei responsabili civili, le decisioni di conferma delle condanne irrogate dai giudici di primo grado alle persone fisiche rendono ovvia la conseguente reiezione delle richieste di revoca delle statuizioni disposte in favore delle parti civili motivate con la insussistenza della responsabilità degli imputati la cui condanna viene confermata; per gli imputati che vengono assolti la revoca della condanna al risarcimento dei danni è invece una conseguenza automatica di tale diversa decisione, e quindi i motivi da loro formulati contro le statuizioni civili non verranno qui esaminati, avendo perso ogni rilevanza. Sono perciò da ritenersi respinte anche le questioni attinenti la legittimazione passiva dei responsabili civili basate sulle ragioni di condanna dei rispettivi amministratori o dipendenti, in quanto già esaminate nei capitoli relativi al merito della decisione.

Devono anzi essere condannati al risarcimento dei danni cagionati, stante la loro ritenuta responsabilità penale, anche gli imputati LEHMANN JOACHIM (pur in assenza di appello delle parti civili contro di lui, stante il principio stabilito dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 30327 del 10.7.2002), in solido con i coimputati e con i responsabili civili Jungenthal Waggon Gmbh, GATX Rail Austria GmbH e GATX Rail Germania GmbH, già condannate al risarcimento dei danni causati dai loro amministratori e dipendenti agendo nell'interesse delle società di appartenenza, e MORETTI MAURO anche nella qualità di Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato spa. Deve essere condannato anche il responsabile civile Ferrovie dello Stato spa, la cui condanna al risarcimento è stata esplicitamente richiesta dalle parti civili appellanti rappresentate dagli avv. Marzaduri, Carloni, Dalle Luche, Antonini e Menzione (ed è comunque estensibile alle altre parti, in virtù del principio sopra richiamato): infatti ai sensi dell'art. 2049 c.c. la società, in virtù del rapporto di immedesimazione, risponde dei danni conseguenti al reato commesso dal suo amministratore nell'esercizio dei suoi poteri e agendo

nell'interesse della società, situazione che è stata già ritenuta sussistente nella motivazione relativa alla responsabilità penale dell'ing. MORETTI in tale veste.

Sempre in merito alla legittimazione passiva, poi, devono essere respinti i motivi quinto e sesto proposti da Trenitalia spa quale responsabile civile, con i quali essa contesta tale legittimazione sostenendo che questa non può fondarsi né sulle varie norme citate dal Tribunale né sull'art. 2049 c.c., che si limita ad estendere ai padroni la responsabilità per i danni arrecati dai loro domestici e non può applicarsi quindi agli amministratori di società, che non sono assimilabili a tali soggetti. In primo luogo la legittimazione passiva di Trenitalia spa appare ampiamente giustificata, ai sensi dell'art. 2049 c.c, dalla condanna dei dipendenti CASTALDO e MAESTRINI (così come, per RFI spa, è sufficiente la condanna del dipendente FAVO): trattasi appunto di "dipendenti" della società, anche se con un ruolo dirigenziale, che sono stati ritenuti colpevoli di avere cagionato i danni compiendo fatti illeciti nell'esercizio delle loro attività ed agendo nell'interesse della società e secondo le direttive ricevute. Peraltro la responsabilità civile della società deriva anche dal fatto illecito commesso dall'amministratore che operi esercitando i suoi poteri e agendo nell'interesse della società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica. La nota sentenza Cass. n. 24548 del 22.5.2013 la esclude solo nel caso in cui l'amministratore abbia commesso il fatto illecito agendo nell'interesse proprio, per il venir meno del rapporto di immedesimazione che costituisce il fondamento normativo della responsabilità civile dell'ente (cfr., tra le molte, Cass. civile n. 25946 del 5.12.2011: "*La società, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni ... richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa*", e Cass. civile n. 20771 del 26.10.2004 "*In tema di società di capitali, nei confronti dei terzi creditori estranei all'organizzazione sociale, tra amministratore e società opera, in generale, il principio di immedesimazione organica, il quale comporta che la relativa obbligazione sorga direttamente in capo a quest'ultima ...*").

I motivi tredicesimo e quattordicesimo dell'appello di Trenitalia spa quale responsabile civile, sempre inerenti la sua legittimazione passiva, nei quali essa collega la responsabilità civile a quella amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base al principio secondo cui l'adozione di validi Modelli Organizzativi di Gestione esclude la responsabilità della società per un fatto illecito commesso dal suo amministratore o dipendente, devono infine essere respinti con le stesse motivazioni esposte a proposito di tale diversa responsabilità, essendosi ritenuto che essa non

abbia adottato Modelli Organizzativi idonei ad evitare la commissione dei reati che hanno cagionato i danni dei quali viene chiesto il risarcimento.

Queste valutazioni rispondono anche ai motivi terzo e quarto dell'appello di Trenitalia spa quale responsabile civile: la sentenza di primo grado non contiene alcuna nullità per non avere i giudici esplicitamente valutato la memoria depositata il 23.11.2016 relativa alle statuizioni civili, in quanto molte delle questioni poste con essa ripetono quelle già decise dal Tribunale con l'ordinanza emessa il 9.12.2013. Non si può infatti affermare che il Tribunale non ha in alcun modo esaminato l'*an* delle richieste delle parti civili, dal momento che nel primo paragrafo del capitolo XII ha riportato per intero quella ordinanza: in tal modo i giudici hanno palesemente ribadito quelle valutazioni, evidentemente ritenendo non essersi verificate situazioni o contestazioni che imponessero di modificarle. Infatti in detta memoria veniva sostenuta la carenza di legittimazione passiva di Trenitalia spa in base agli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., ma la sussistenza di una posizione di garanzia della società è stata già valutata con riferimento alle condotte omissive ascritte ai suoi vertici e ai suoi dipendenti, valutazione da cui consegue, ai sensi dell'art 2049 c.c., la responsabilità civile della società stessa senza bisogno di ulteriori motivazioni (e palesemente assurda è l'affermazione che non vi sarebbe legittimazione passiva perché tali norme legittimerebbero un'azione risarcitoria diretta nei confronti di Trenitalia spa, atteso che la sua responsabilità civile deriva dal diverso titolo stabilito dall'art. 2049 c.c.). Ugualmente già trattate, e in modo ampio, erano le ulteriori questioni riproposte in quella memoria circa la responsabilità di Trenitalia spa per le singole condotte omissive contestate ai diversi imputati e circa le conseguenze dell'applicazione delle norme sulla interoperabilità. Non vi è quindi alcuna nullità per carenza di motivazione, essendo stata al massimo pretermessa l'esplicita reiezione di alcune ulteriori osservazioni contenute in quella memoria depositata in sede di discussione, evidentemente perché ritenute non decisive.

Infine infondata è la richiesta, contenuta nel quindicesimo motivo di appello, di revocare le condanne contro il responsabile civile Trenitalia spa perché non sarebbe stata motivata la "*ascrivibilità (oggettiva e soggettiva) dei danni a Trenitalia spa*" (p. 328 dell'atto di appello): l'accertata legittimazione passiva è motivo sufficiente per la condanna del responsabile civile, ai sensi del già indicato art. 2049 c.c., essendo ovviamente ogni danno provocato direttamente o indirettamente dal disastro ferroviario ascrivibile alle persone che vengono condannate per avere per colpa cagionato o non impedito quest'ultimo, ma avendo costoro agito per conto della società e nell'interesse della stessa.

Infine, sempre in tema di legittimazione passiva, deve prendersi atto che il difensore dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza ha

esplicitamente escluso l'imputato KRIEBEL dalle loro richieste di risarcimento avanzate quali parti civili; pertanto questi non deve essere condannato a risarcire i danni liquidati a Cito, Cufari, De Angelis, Giuntini, Pellegatta e Pinto e devono quindi essere revocate le statuizioni civili poste a suo carico dai giudici di primo grado in favore delle predette parti civili. In verità anche il difensore dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario, durante la discussione finale nel processo di primo grado da lui svolta all'udienza del 22.9.2016 e con il deposito di analoghe conclusioni, affermò di considerare "revocata" la costituzione contro di lui, ma la mancata ripetizione di tale volontà, non contenuta neppure nell'atto di appello nonostante che il Tribunale non ne abbia tenuto conto, né nelle conclusioni finali depositate in questo grado di giudizio, impone di escludere l'effettivo intervento di una revoca.

La legittimazione attiva

Gli imputati e i responsabili civili condannati hanno poi contestato, nei loro atti di appello, la legittimazione attiva di molte parti civili costituite, sia con motivi generali sia con motivi specifici, relativi a ciascuna posizione.

Quanto alle contestazioni più generali appare opportuno in primo luogo precisare che la legittimazione attiva delle Organizzazioni Sindacali deriva dalla ritenuta sussistenza, quale colpa specifica, di violazioni alla normativa infortunistica, ovvero dalla qualificazione dell'evento come un incidente sul lavoro, sopra già ampiamente motivata. La giurisprudenza ha ormai da tempo affermato la legittimazione delle Organizzazioni Sindacali a costituirsi quale parte civile non solo in sostituzione della persona offesa, come previsto dall'art. 61 D.Lgs. n. 81/2008 (e come sostenuto da RFI spa nel suo primo motivo di appello), ma rivendicando un danno *iure proprio* per la perdita di credibilità della loro azione di tutela nonché per la lesione apportata agli interessi da esse perseguiti per statuto. Appare sul punto sufficiente richiamare l'approfondita motivazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 38343/2014 imp. Espenhahn "*È pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene alla tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute ... non vi è dubbio che questa attribuzione di compiti e responsabilità significhi, per il sindacato che degli stessi abbia fatto uso, il riconoscimento di una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile. ... In conseguenza l'evento frustra senza dubbio l'attività*

svolta e scredita il ruolo assunto, l'immagine dell'organismo; sicché è consentita la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento di tale danno." (pp. 195-196 della sentenza). Similmente, per la giurisprudenza successiva, "*È ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali.*" (Cass. n. 27162 del 27.4.2015). L'effettivo svolgimento dell'attività statutaria da parte delle Organizzazioni Sindacali all'interno delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato all'epoca del fatto, sia nell'ambito del luogo di consumazione del reato sia in ambito nazionale, è notorio ed è stato in ogni caso documentato, anche indirettamente (e senza che si debba ritenere necessaria la produzione dei vari statuti, essendo nota per tutte le organizzazioni la finalità di tutela anche della salute e sicurezza sul lavoro), mediante le produzioni inerenti i rapporti tra i vertici aziendali e alcune organizzazioni sindacali, ed è stato riferito in dibattimento (anche indirettamente) dai testi Fondi Danilo (udienza 1.4.2015), Salvadori Mario Antonio, Targetti Sandro, Granito Daniele, Di Bartolomeo Paolo, De Angelis Dante parte costituita (ud. 15.4.2015), Romeo Armando, Cufari Filippo parte costituita, Nicoletta Agostino, Giuntini Maurizio parte costituita (ud. 29.4.2015).

Vanno quindi respinti i motivi di appello proposti dagli imputati e società appartenenti al 'gruppo GATX' nella terza parte del motivo XVIII del loro appello (punto 29 della relativa relazione), da FS Logistica spa nel suo ottavo motivo di appello, da Trenitalia spa nel suo quarto motivo e da RFI spa nel suo primo motivo di appello sostenendo, con generico riferimento a tutte le Organizzazioni Sindacali, l'insussistenza di violazioni alla normativa antinfortunistica o la mancata prova di un loro scopo inerente le questioni trattate in questo procedimento.

Sono altresì infondate le questioni ulteriori poste dagli imputati e società appartenenti al 'gruppo GATX' e da FS Logistica spa secondo cui le varie Organizzazioni Sindacali e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ammessi alla costituzione non avrebbero dimostrato il loro radicamento nel territorio né l'attività ivi in concreto svolta ovvero il danno subito, e quella posta sempre dagli imputati e società del 'gruppo GATX' e da Trenitalia spa secondo cui non sarebbe giustificata l'ammissione delle singole articolazioni territoriali dei sindacati ovvero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, non avendo alcun rilievo la loro reciproca autonomia. In primo luogo la prova del radicamento

nel territorio delle singole organizzazioni sindacali è, in un caso come il presente, del tutto irrilevante: l'evento infortunistico ha riguardato aziende che svolgono la loro attività in tutto il territorio nazionale e non in uno specifico e limitato luogo di lavoro, ed ha riguardato questioni attinenti la sicurezza dell'intera organizzazione del trasporto ferroviario da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, per cui i sindacati interessati alla vicenda sono tutti quelli che operano all'interno delle singole società facenti parte del Gruppo, nelle loro articolazioni locali ma soprattutto nazionali, essendo direttamente coinvolti nella tutela di tutti i lavoratori che operano sull'intera rete ferroviaria italiana. Inoltre l'evento è stato così catastrofico e di tale impatto mediatico da travalicare i confini del singolo ambiente lavorativo e persino del territorio in cui si è verificato, e da cagionare così un danno globale all'immagine di tutte le organizzazioni sindacali impegnate nella tutela dei lavoratori operanti nel settore ferroviario, ognuna con riferimento alla propria parte di attività: l'evento ha infatti messo in luce una carenza di sicurezza nel trasporto delle merci pericolose che ha creato una situazione di pericolo per tutti i lavoratori operanti quanto meno sul tratto ferroviario Trecate-Gricignano (nonché per tutte le persone abitualmente presenti presso quella linea), ove per molte settimane ha potuto circolare, per omissione dei controlli, un carro con un assile criccato. E' quindi legittima la costituzione di ogni sindacato nelle sue varie articolazioni e quella dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in quanto ognuno è titolare, per il proprio ambito anche spaziale di attività, dell'interesse ad assicurare la sicurezza dei lavoratori (si veda Cass. n. 27162 del 27.4.2015 imp. Perassi, sopra citata, secondo cui la violazione delle norme antinfortunistiche comporta la lesione non solo dei diritti del soggetto leso ma "*anche la lesione dei suddetti interessi dell'associazione di categoria, in ragione di una ben possibile capacità del fatto illecito di ledere al tempo stesso più interessi non patrimoniali ... riconducibili a diversi titolari*"). Quanto alla mancata prova del danno, la sussistenza sia di un danno all'immagine sia di una grossa lesione dell'interesse alla salute dei lavoratori, tutelato da tali soggetti giuridici, è senza dubbio notoria e dimostrata, ad esempio mediante le parole del teste Granito che ha ammesso di avere cominciato a nutrire dei dubbi sulla capacità di tutela offerta dal suo rappresentante per la sicurezza (cfr. pag. 132 ud. 15.4.2015: "*certo un po' ci fa venire i dubbi perché le problematiche sono tante*"), e ciò è sufficiente per la sua liquidazione in via equitativa (si veda anche la sentenza sopra citata, laddove afferma che nel caso di infortunio sul lavoro derivante da violazione delle norme antinfortunistiche la lesione all'interesse tutelato è da "*ritenere in re ipsa e con essa il conseguente pregiudizio*").

Anche la legittimazione attiva delle associazioni ed enti esponenziali è stata correttamente valutata dal Tribunale alla luce dei principi giurisprudenziali ormai da tempo ribaditi dalla Suprema Corte ed

efficacemente spiegati nella sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014 imp. Espenhahn, già ampiamente citata, sul punto così massimata: "*È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente.*"

Tutte le associazioni già ammesse dal Tribunale hanno lamentato appunto la violazione dell'interesse stabilito nel proprio statuto, e non sono fondate le obiezioni avanzate dagli appellanti sopra già ricordati circa la mancata prova della sussistenza di uno o più degli altri requisiti, in particolare, come sottolineato da Trenitalia spa nel suo quarto motivo di appello citando la sentenza di Cassazione n. 46746 del 20.10.2004, quelli della corrispondenza o forte prossimità tra interesse leso e scopo dell'ente, dell'unicità di esso rispetto ad altri fini tutelati dall'ente, della concretezza e stabilità del vincolo tra gli associati, della rappresentatività dell'interesse leso, della stabile presenza dell'ente sul territorio ove si è verificato l'evento, della continuità dell'azione di tutela degli interessi statutari, della rilevanza del contributo dato dall'ente alla tutela di tali interessi. Al di là della pedissequa elencazione di una serie di requisiti la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella sentenza sopra nuovamente citata, ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità da sempre ha ritenuto che "*gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempreché tale l'interesse coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente*", e con riferimento all'ente la cui legittimazione attiva era stata lì contestata ha aggiunto che "*la legittimazione alla costituzione di parte civile è stata ritenuta sulla base della considerazione che l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività concretamente svolta e la posizione assunta avesse fatto proprio, in un determinato contesto storico, quale fine primario quello della tutela di interessi coincidenti con quello leso dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni ad esso derivati.*"

Per tutti gli enti qui costituiti è stato dimostrato che nella precisa epoca dell'incidente di Viareggio essi perseguivano in via prioritaria,

anche in quel territorio, l'interesse alla salute dei lavoratori e/o dell'intera popolazione nello svolgimento di attività di rilievo pubblico, come in questo caso il trasporto ferroviario: perciò la loro costituzione quale parte civile è corretta e non deve essere revocata.

In particolare, esaminando le singole contestazioni mosse dai predetti imputati e responsabili civili nei motivi già sopra precisati:

- Le associazioni Cittadinanzattiva onlus e Codacons onlus, alle quali si contesta la mancanza di collegamento territoriale e dello scopo esclusivo o almeno principale inerente la vicenda in oggetto, sono legittimamente costituite perché perseguono quale scopo prioritario la tutela della salute e sicurezza generale dei cittadini/consumatori in qualunque ambito, compreso quindi il trasporto ferroviario di cui sono utenti/clienti; esse non devono provare uno stretto legame con il territorio viareggino perché, come sopra già motivato, l'evento ha messo in luce una carenza di sicurezza riguardante l'intero territorio nazionale e coinvolgente l'intera popolazione; la loro attività è notoria e non ha bisogno di dettagliate dimostrazioni; inoltre sono entrambe iscritte come associazioni di tutela dei consumatori nell'elenco previsto dall'art. 137 D.Lgs. n. 206/2005, alle quali l'art. 139 L. cit. riconosce la legittimazione ad agire (Cittadinanzattiva fa anche parte del CNCU istituito dalla L. 281/1998), come ritenuto ad esempio dalla sentenza Cass. n. 51080 del 13.11.2014: "*Le associazioni di consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (" Codice del Consumo") sono legittimate ad intervenire autonomamente nel procedimento penale in qualità di persona offesa, ex art. 90 cod. proc. pen., e non già quale ente solo equiparato all'offeso ai sensi dell'art. 91 cod. proc. pen., in relazione agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguardanti le materie disciplinate dal medesimo D.Lgs., poichè questi interessi hanno natura autonoma e distinta rispetto alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci.*"; infatti la loro legittimazione è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza, anche in vicende molto diverse tra loro (cfr. ad esempio Cass. n. 39010 del 10.4.2010, Cass. n. 7597 dell'8.11.2013, Cass. n. 34220 del 24.6.2010).

- La legittimità della costituzione dell'associazione Medicina Democratica onlus, a cui ugualmente si contesta la mancanza di collegamento territoriale e l'attinenza del suo scopo alla materia del processo, può essere agevolmente tratta dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014 imp. Espenhahn, che l'ha riconosciuta nella vicenda del grave infortunio sul lavoro nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp perché "*ha rappresentato nell'atto di costituzione di aver concretamente operato all'interno dell'azienda a tutela delle condizioni di sicurezza e salubrità dell'attività lavorativa*" e, come riportato nella massima, "*persegue statutariamente lo scopo di tutelare la salute dei*

lavoratori nell'ambiente di lavoro" ed il processo riguardava "*il decesso di alcuni dipendenti a causa della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni*": nel caso di specie lo scopo rilevante perseguito dall'associazione, che legittima la sua costituzione, è anche quello della salute della popolazione gravemente messo in pericolo dalla violazione di norme anche antinfortunistiche, il collegamento territoriale da ricercare va oltre il mero territorio viareggino per i motivi già sopra evidenziati, ed essa ha inoltre dimostrato lo svolgimento della propria attività anche in quel territorio e nell'ambiente lavorativo mediante le testimonianze di Antonini Riccardo, Pezzini Rossana, Mencarini Massimo e Neri Gianfranco rese all'udienza del 22.4.2015.

- L'Associazione "Comitato Matteo Valenti", a cui si contesta, anche da parte del responsabile civile Cima Riparazioni spa nel suo settimo motivo, l'inesistenza all'epoca dell'incidente, l'assenza di rappresentatività visto lo scarso numero di associati, la non principalità di uno scopo attinente la vicenda in questione e la limitatezza dell'attività svolta, è stata costituita il 29.2.2012 ma richiamando esplicitamente "l'atto di nascita del Comitato Matteo Valenti che fu sottoscritto in data 20.12.2005" e il fatto che le dodici persone elencate nell'atto costitutivo avevano allora indetto un'assemblea pubblica in cui il Sindaco di Viareggio, la Giunta comunale e "circa 150 cittadini" si erano fatti promotori per la costituzione dell'Associazione stessa. L'associazione è quindi nata, dichiaratamente, come sviluppo del Comitato nato appunto il 20.12.2005 ed attuando una volontà presente già in quella data, per cui deve farsi risalire la sua creazione alla data di nascita del Comitato, avendo questo semplicemente mutato la sua veste giuridica esteriore mantenendo però gli stessi scopi, cioè essenzialmente quello di "promuovere ... una cultura di prevenzione, informazione e formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro". Questo concetto risulta confermato, ad esempio, dalla sentenza Cass. civile n. 4902 del 12.11.1977, secondo cui "*Qualora un comitato, che abbia svolto non opera meramente promozionale, ma concreta attività di attuazione di uno scopo programmato e duraturo, attraverso l'utilizzazione di beni e a tal fine destinati e vincolati, venga successivamente ad evolversi in un ente munito di personalità giuridica, nelle forme dell'associazione riconosciuta o della Fondazione, il quale mantenga immutato quello scopo ed i beni caratterizzati da inerenza alla sua realizzazione, i rapporti giuridici posti in essere dai componenti del comitato, medesimo, in stretta connessione con il perseguimento delle sue finalità, non si estinguono per effetto dell'indicata vicenda evolutiva, ma si conservano e vengono acquisiti dall'ente dotato di personalità giuridica, ferma restando la responsabilità personale e solidale dei predetti componenti.*". Lo scopo dell'associazione, poi, risulta attinente alle questioni trattate in questo processo, essa ha un forte radicamento territoriale, la sua rappresentatività non è esclusa dal numero dei soci

dell'associazione atteso che alla nascita del comitato ha partecipato un numero di persone molto superiore, l'attività svolta è stata sufficientemente documentata, con documenti autoprodotti ma di cui non si è contestata la veridicità, e consiste ovviamente in operazioni culturali di mera sensibilizzazione, tale essendo il suo scopo sociale. Sussistono quindi i requisiti richiesti per la sua legittimazione attiva, come ritenuto dai giudici di primo grado.

- Infine per l'Associazione Dopolavoro Ferroviario si sostiene da parte di Trenitalia spa la carenza di legittimazione a costituirsi per il risarcimento del danno non patrimoniale perché essa avrebbe lamentato tale forma di danno solo per i propri iscritti essendosi però costituita *iure proprio*, ed essendo stata altresì ammessa solo per il risarcimento dei danni patrimoniali; inoltre le sue finalità statutarie sarebbero estranee agli interessi che si assumono lesi. Queste obiezioni non sono fondate: le finalità di tutela della salute dei lavoratori appartenenti al settore ferroviario, oltre tutto specificamente quelli viareggini (i locali ospitavano anche la mensa per i ferrovieri), espresse nel suo statuto, sono sufficienti per legittimare la costituzione, essendo afferenti alla materia del processo; non vi sono poi elementi per affermare che tale associazione sia stata ammessa solo per il risarcimento dei danni patrimoniali, stante il testo dell'ordinanza del Tribunale in data 9.12.2013, ed in ogni caso essa può rivendicare i danni non patrimoniali anche *iure proprio*, in virtù della indicata finalità, come sopra dimostrato ricordando i principi espressi a livello giurisprudenziale. Peraltro l'atto di costituzione, depositato il 25.3.2013, dichiara la finalità di "ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nessuno escluso", e in sede di discussione finale il difensore chiese esplicitamente il risarcimento di entrambi i tipi di danno (così precisato nelle conclusioni scritte depositate in primo grado il 22.9.2016: "condannare gli imputati e i responsabili civili in solido tra loro all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti dalla parte civile costituita Dopolavoro ferroviario..."). Inoltre i testi Tabarracci e Bertolucci, all'udienza del 1.4.2015, hanno riferito circa l'esistenza di un danno non patrimoniale, immateriale, essendo stata l'Associazione stessa messa in difficoltà dalla chiusura dei suoi locali ma anche dalla vicenda nel suo complesso, che ha determinato una limitazione nella ripresa dell'attività per l'allontanarsi di molti soci anche a causa dell'alterazione dello stato dei luoghi provocata dal sinistro.

Deve altresì essere confermata la legittimazione attiva degli Enti territoriali, cioè la Regione Toscana, la Provincia di Lucca e il Comune di Viareggio. Solo l'appellante Trenitalia spa l'ha contestata, nel suo quarto motivo, sostenendo la mancanza di prevalenza dello scopo, ma tale contestazione appare infondata. La tutela della salute e della sicurezza dei propri cittadini ed il controllo sul corretto svolgimento, sul proprio territorio, di un'attività naturalmente pericolosa quale il trasporto

ferroviario costituiscono senza dubbio uno scopo fondamentale degli Enti territoriali in questione, ed il principio ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014 imp. Espenhahn, sopra già ricordato, legittima quindi la loro costituzione quali parti civili, avendo tali enti riportato dalla vicenda sia un danno all'immagine, per essere indicati, in tutto lo Stato ma anche a livello ultranazionale, come teatro di un evento catastrofico di tale portata, sia una gravissima lesione a detto scopo istituzionale. Si deve infatti ricordare che non si è trattato di un incidente sul lavoro verificatosi all'interno di un ambiente ristretto e coinvolgente solo un numero limitato di persone, ma di un disastro ferroviario che ha messo in pericolo l'intera città, ha alterato il normale svolgimento della vita quotidiana per una buona parte dei suoi cittadini, ha impegnato per tutti e tre gli enti ingenti risorse umane ed economiche adibite alla protezione civile (come emerge, ad esempio, dalla testimonianza dell'allora presidente della Provincia di Lucca, Baccelli Stefano, sentito all'udienza del 15.4.2015), e ha evidenziato, come sopra già sottolineato, una carenza di sicurezza nel trasporto ferroviario delle merci pericolose tale da mettere in pericolo l'intero territorio percorso da quel carro munito di un assile non correttamente mantenuto e quindi anche il territorio regionale. Tale evento ha quindi leso o almeno messo in pericolo la popolazione e il territorio per un ambito più esteso del solo Comune di Viareggio, ed ha altresì imposto a tutti e tre gli enti interventi presso le Ferrovie dello Stato per ottenere rassicurazioni sulla sicurezza delle linee ferroviarie e dei trasporti attraversanti la Regione.

La legittimazione attiva delle persone fisiche ancora costituite quali parti civili è stata contestata in particolare dagli imputati e dalle società del 'gruppo GATX' nel già indicato motivo XVIII del loro atto di appello e punto 29 della relazione, e da Trenitalia spa sempre nel suo quarto motivo.

Quanto alle contestazioni generali circa la carenza di motivazione in merito alla sussistenza dell'*an debeatur* per molte delle parti civili la cui domanda è stata accolta e circa l'erroneità della motivazione in merito agli elementi del danno non patrimoniale e del danno *iure hereditatis* ritenuti sussistenti, la Corte ritiene corrette le decisioni del Tribunale benché effettivamente motivate talvolta in modo sommario: infatti la prova dell'*an debeatur* è stata fornita in tutti i casi in modo sufficiente, anche solo attraverso prove dichiarative, come si rileva dall'esame del contenuto delle udienze dibattimentali anche se le varie testimonianze rilevanti non sono state esplicitamente menzionate in sentenza.

Vanno in particolare respinte le contestazioni relative alla legittimazione di parenti non conviventi o semplici amici di famiglia delle vittime sostenendo mancare la prova di un effettivo danno per la perdita del

legame affettivo: infatti la Cassazione ha da tempo stabilito che "*Il diritto al risarcimento dei danni morali in caso di morte prescinde dalla valutazione dei rapporti di convivenza fondandosi sulla definitiva perdita di un legame di 'affectio familiaris' da cui deriva l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost. ed al diritto all'intangibilità della sfera degli affetti, sicché non rileva la frequenza dei tempi nei quali si coltivi la relazione familiare affettiva, ma unicamente la perdita di tale relazione, intesa come "punto di contatto emotivo e sentimentale", senza che essa debba essere stata supportata da frequentazioni o da condivisione, anche sporadica, di momenti di vita. (Fattispecie relativa ad una scarsa o assente frequentazione dei familiari con la vittima ed a conflittualità caratteriale e dissapori con essa, che la Corte ha ritenuto irrilevante in astratto ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento)*." (Cass. n. 18048 del 1.2.2018). E' infatti un dato di esperienza comune che un forte legame affettivo possa permanere tra i familiari anche quando i rapporti di frequentazione siano scarsi, ed anche che un simile legame possa crearsi tra persone non unite da vincoli di parentela o affinità ma che si frequentino abitualmente per l'esistenza di una stretta amicizia; sul punto la Suprema Corte ha anche ritenuto che "*È legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita di un rapporto di 'affectio familiaris' può comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost., sub specie di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 cod. civ., mentre è, in tal caso, escluso il risarcimento dei danni patrimoniali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ammesso la costituzione di parte civile del figlio non convivente della moglie della vittima di un incidente stradale)*." (Cass. n. 20231 del 3.4.2012)

Nel caso di specie, poi, la straordinaria terribilità dell'incendio, descritto in termini apocalittici da coloro che vi hanno assistito o ne hanno successivamente visto gli effetti distruttivi, e la particolare tragicità delle sue conseguenze per le vittime rimaste ustionate, tale da lasciare sconvolte anche persone estranee o esperti soccorritori, hanno cagionato dolore e danni psicologici molto superiori a quelli propri di eventi luttuosi meno catastrofici, nonché tali da colpire in maniera grave non solo gli stretti familiari delle vittime ma tutti coloro che hanno perduto una persona a cui erano affettivamente legati. Si vedano, ad esempio, oltre alle testimonianze già riportate nella sentenza di primo grado, le dichiarazioni dei testi Cosci Francesco (udienza del 16.7.2104) Beretti Carlo (ud. 1.4.2015), Puritani Tiziano (ud. 15.4.2015), Tognocchi

Stefano (ud. 22.4.2015), Bonuccelli Flavio (ud. 13.5.2015), che hanno riferito la loro impressione di assistere ad un film o ad un'operazione bellica, tanto la visione era "*apocalittica*" e quasi incredibile, e quelle di testi come Doveri Stefano (ud. 22.4.2015), affine di Piagentini Marco, ancora sconvolto dopo sei anni dalla visione dei suoi familiari coperti dalle ustioni (tanto da poter essere riconosciuti solo grazie a piccoli tatuaggi) nonostante la sua professione di infermiere, Francesconi Massimiliano (ud. 13.5.2015), volontario soccorritore della Croce Verde, che partecipò ad estrarre dalle macerie della loro casa Marco Piagentini e il figlio Leonardo ma poi tornò a casa perché "*stare lì è stare un dramma, un dramma, trovarsi in quelle condizioni e avere anche la forza di aiutare chi vedi in quelle condizioni*", e Bosco Giorgio (ud. 29.4.2015), che quale volontario del 118 accompagnò in ambulanza Emanuela Menichetti, gravemente ustionata, dall'ospedale Versilia al Centro Ustioni dell'Ospedale Cisanello di Pisa e rimase talmente scioccato dall'incontro con la ragazza al punto da dire "*io oggi ho cessato quasi del tutto di fare il volontario perché ... non ho più la forza e il coraggio di andare incontro a feriti, a persone che soffrono come era prima, perché effettivamente ... mi ha segnato*".

Prima di procedere all'esame delle singole contestazioni deve però rilevarsi che, rispetto ai soggetti contro i quali gli imputati e i responsabili civili hanno formulato contestazioni, non sono più costituite nel processo, perché già soddisfatte o per avere comunque revocato la propria costituzione, le seguenti parti civili originariamente citate in questo secondo grado di giudizio: Matrone Angela, Bertozzi Rinaldo Antonio, Comelli Paolo, Del Lupo Alessandro, Mazzoni Maria Carla, Mazzoni Gigliola, Immobiliare Fiorenza srl, Maccioni Serena, Lippi Marcella Rita, Forti Deborah; Piagentini Fidalma, invece, risulta deceduta. Inoltre sono state formalmente estromesse, con ordinanza in data 20.6.2019, le parti civili Campanella Giuseppe e Nicoletta Agostino, perché in realtà mai ammesse dal Tribunale che con ordinanza in data 9.12.2013 ammise la costituzione solo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Trenitalia spa della Divisione Regionale Toscana (mentre i predetti appartenevano alle Divisioni di Piemonte e Liguria), e le parti civili Falorni Cristiano, in proprio e in rappresentanza della figlia Giulia, e Ticciati Silvano, perché hanno raggiunto una transazione comprensiva anche dell'esplicita rinuncia a qualunque domanda giudiziale di risarcimento. Ogni motivo di appello contro queste parti, quindi, non è più rilevante e non viene perciò esaminato.

Quanto alle persone fisiche costituite parti civili contro cui i predetti imputati e responsabili civili hanno proposto appello, le decisioni del Tribunale sia quanto alla loro legittimazione attiva sia quanto al risarcimento riconosciuto a ciascuna di loro, a titolo di provvisionale o con

rinvio integrale al giudice civile per la liquidazione, appaiono corrette e devono esse confermate.

L'unica decisione non condivisa da questa Corte, che viene perciò riformata, è quella relativa alle parti civili Salvadori Cristiana e Ramaioli Piero quali esercenti la potestà sui figli minori Ramaioli Davide e Francesca, Vignatelli Miranda, Baldini Gianfranco, Rosa Maria Raffaella, Croce Verde Viareggio, costituite solo nei confronti della società Cima Riparazioni spa e degli imputati ad essa appartenenti, e il Comune di Viareggio ritenuto costituito contro i predetti imputati e la Cima Riparazioni spa anche per i danni patrimoniali (per i quali ha transatto con l'assicurazione delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato) e non, come contro gli altri imputati e responsabili civili, solo per quelli non patrimoniali. Il Tribunale ha ritenuto che la transazione da costoro stipulata con le compagnie assicuratrici delle società GATX Rail Austria GmbH, GATX Germania GmbH e Jungenthal Waggon GmbH e delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato non si estendesse alla Cima Riparazioni spa e ai suoi amministratori e dipendenti perché, come da esse sostenuto, tale transazione aveva avuto ad oggetto "*non l'intero debito ma solo la quota di essa riferibile al debitore che ha transatto*" (così nell'ordinanza datata 9.12.2013, citando Cass. SS.UU. n. 30174 del 30.12.2011), ed inoltre i predetti imputati e il responsabile civile Cima Riparazioni spa "*non hanno sottoscritto l'accordo transattivo né hanno dichiarato di volerne beneficiare*". Il responsabile civile Cima Riparazioni spa ha impugnato questa parte dell'ordinanza, da cui deriva la decisione finale, sostenendo nel suo appello che quelle transazioni sono relative all'intero risarcimento spettante e non ad una parte di esso, per cui la dichiarazione di volerne approfittare, resa dal difensore a dibattimento nonché contenuta negli atti di appello firmati dai difensori del responsabile civile e degli imputati condannati, produce l'effetto di cui all'art. 1304 c.1 c.c. (trattandosi sicuramente di una obbligazione in solido con solidarietà stabilita in favore del creditore).
Questa affermazione appare corretta perché le transazioni in questione, depositate nel dibattimento dal difensore delle società appartenenti al 'gruppo GATX', coprono esplicitamente tutte le categorie di danno e ogni risarcimento spettante e sono anche a favore dei "corresponsabili", senza alcuna esclusione o limitazione. Ad esempio l'"atto di transazione e quietanza" firmato l'11.4.2012 dalla parte civile Rosa Maria Raffaella è redatto "a tacitazione definitiva di ogni e qualsiasi danno ... senza esclusione alcuna" e contiene le esplicite clausole con cui la beneficiaria "dichiara di surrogare le Compagnie nei propri diritti verso i responsabili e/o corresponsabili civili" e "che ogni e qualsiasi procedimento e domanda ... riguardante il Sinistro in qualsiasi sede, si intende transatto e abbandonato, e comunque rinunciato ai sensi della presente transazione": l'esplicita ricomprensione di qualsiasi danno e soprattutto la

surroga delle Compagnie Assicuratrici contraenti nel diritto al risarcimento nei confronti di soggetti responsabili e corresponsabili impone di interpretare l'atto come una rinuncia a qualsiasi pretesa anche nei confronti di terzi estranei alla transazione stessa. Gli altri atti sono assolutamente identici, ad eccezione di quello sottoscritto dal Comune di Viareggio, che limita l'accordo ai danni patrimoniali e rinuncia espressamente ad ulteriori azioni contro le Assicurazioni Generali spa, ma contiene ugualmente la surroga in suo favore verso eventuali corresponsabili: essi devono quindi essere interpretati nello stesso modo.

Non è poi veritiera l'affermazione, contenuta più volte nella sentenza di primo grado, secondo cui né la società Cima Riparazioni spa né i singoli imputati avrebbero dichiarato di voler beneficiare degli atti transattivi: tale dichiarazione è stata esplicitamente resa dal difensore avv. Fabio Maria Giarda all'udienza di discussione del 7.11.2016 ("*questa difesa ovviamente intende approfittare delle transazioni intervenute con le altre parti*", p. 71 della trascrizione della discussione fonoregistrata) ed è inoltre contenuta nell'atto di appello degli imputati GOBBI FRATTINI e PIZZADINI, i quali rivendicano peraltro come propria anche la predetta dichiarazione. Tale dichiarazione appare sufficiente per dimostrare la volontà dei predetti soggetti di beneficiare della transazione raggiunta dai condebitori, non essendo richiesto dal codice civile il rispetto di alcuna formalità. Infatti la Suprema Corte ha più volte stabilito che "*La dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione già conclusa tra altro condebitore e il terzo costituisce esercizio di un diritto potestativo, e non manifestazione della volontà di concludere un contratto, e come tale può essere effettuata con libertà di forme anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, e può esser resa anche al procuratore alle liti del creditore*" (Cass.civ. n. 7548 del 15.5.2003) e che "*L'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione; né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza*" (Cass.civ. n. 16087 del 18.6.2018); si veda infine anche Cass. civ. n. 20250 del 25.9.2014 secondo cui "*la dichiarazione del*

condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 primo comma cod. civ. non costituisce un'eccezione ... bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza" ed ha ritenuto efficace la dichiarazione manifestata "*in diversi scritti difensivi*". Questo motivo di appello, identico per gli imputati PIZZADINI e GOBBI FRATTINI e per il responsabile civile Cima Riparazioni spa, deve quindi essere accolto e deve essere revocata ogni statuizione in favore delle parti civili Salvadori Cristiana e Ramaioli Piero nei nomi dei figli minori, Vignatelli Miranda, Baldini Gianfranco, Rosa Maria Raffaella e Croce Verde Viareggio, mentre quanto al Comune di Viareggio la sua costituzione contro detti soggetti deve ritenersi limitata, come contro gli altri condannati, al risarcimento dei danni non patrimoniali, per i quali esso non ha raggiunto alcun accordo transattivo.

E' adesso necessario esaminare le contestazioni avanzate dai predetti appellanti contro la legittimazione attiva delle singole persone fisiche ancora costituite parti civili, seguendo l'ordine dell'elenco contenuto nell'atto di appello degli imputati e società appartenenti al 'gruppo GATX', alle pp. 1122 e 1123 (si ricordi che, rispetto a detto elenco, non sono più costituite le persone offese Angeli Giorgia e Martina, Beretti Luciana, Bertozzi Rinaldo, Comelli Paolo, Del Lupo Alessandro, Maccioni Serena, Mazzoni Gigliola e Mazzoni Maria Carla, per cui non devono essere esaminati i motivi di appello proposti contro le loro richieste).

Gli imputati e società del 'gruppo GATX' con riferimento a tutte le seguenti parti civili, nonché Trenitalia spa solo per le posizioni Bonetti, Stefanìa, Profili e Noon Ward, sostengono:

Per Antonelli Maria Grazia, zia acquisita di Emanuela Menichetti, deceduta, la mancanza di prova di un suo rapporto affettivo con la affine e di un "legame significativo diverso da un rapporto normale tra una nipote e una zia acquisita", non sufficientemente testimoniato neppure dal marito Menichetti Giovanni, e la mancanza di prova di un suo danno;

Per Bonetti Ivana e Falorni Silvano, cognata e fratello del deceduto Andrea Falorni, la mancanza di prova di un rapporto affettivo della donna con il suo affine, non testimoniato neppure dal marito Falorni Silvano, la mancanza di prova di un suo danno, mentre nei confronti di Falorni Silvano si lamenta solo la erroneità nella liquidazione della provvisionale;

Per Hamane Fatouma e Kharboua Azouz, genitori di Mohammed Kharboua rimasto leso e traumatizzato dall'evento ma deceduto in seguito per cause indipendenti da esso, si sostiene la assoluta mancanza

di prova circa la sussistenza di un danno del figlio e conseguentemente di entrambi i i richiedenti;

Per Maccioni Andrea, fratello di Stefania Maccioni, deceduta, e zio dei minori Lorenzo e Luca Piagentini, deceduti, si lamenta solo la erroneità nella liquidazione della provvisionale;

Per Menichetti Claudio e Rombi Daniela, padre e madre della deceduta Emanuela Menichetti, si contesta solo la eccessiva quantificazione del danno non patrimoniale *iure hereditatis* e la mancanza di prova del danno patrimoniale richiesto;

Per Menichetti Giovanni, zio non convivente di Emanuela Menichetti, deceduta, la mancanza di prova di un suo rapporto affettivo con la nipote tale da dimostrare un danno da perdita parentale, e la mancanza di qualunque prova circa il danno asserito;

Per Noon Ward Linda Ellen e Profili Antonio, proprietari dell'immobile locato a Ilaria e Michela Mazzoni, ivi decedute, non risulta provato alcun danno non patrimoniale mentre il danno patrimoniale deve ritenersi risarcito con la somma già offerta ed accettata a titolo di acconto;

Per Orlandini Vincenzo Massimo e Pucci Mirella, genero e figlia di Mario Pucci con lui non conviventi, deceduto, si sostiene che per il primo manca la prova di un legame stretto che abbia determinato un danno da perdita parentale, non sufficientemente dimostrato dalle foto e dalla testimonianza fornite, e l'assenza di prove circa i danni non patrimoniali ed anche patrimoniali riconosciuti, e per la seconda che manca la prova di danni ulteriori rispetto al già intervenuto risarcimento mediante le somme da lei accettate solo a titolo di acconto;

Per Orsi Anna Maria, cognata di Roberta Calzoni e zia di Sara Orsi, entrambe decedute, si lamenta la totale assenza di prova del rapporto di affinità e parentela e della sussistenza dei danni non patrimoniali ritenuti dal Tribunale;

Per Parrini Federico, rimasto ferito nell'evento, non vi è prova di un danno ulteriore rispetto al risarcimento già offerto ed accettato a titolo di acconto, non essendo attendibile la consulenza del dr. Domenici, semplice psicologo e stipulante patti di quota lite con altri soggetti da lui periziati;

Per Piagentini Marco e Leonardo, rispettivamente marito e figlio di Stefania Maccioni, deceduta, padre e fratello dei minori Lorenzo e Luca Piagentini, deceduti, ed essi stessi rimasti gravemente ustionati, si lamenta la erroneità nella liquidazione della provvisionale e, per Marco, il già intervenuto risarcimento del danno mediante le somme erogate ed accettate solo a titolo di acconto;

Per Piagentini Raffaello, zio acquisito di Stefania Maccioni e prozio dei minori Lorenzo e Luca Piagentini, tutti deceduti, in quanto zio di Marco Piagentini, si lamenta la mancanza di prova di un danno da perdita parentale stante la lontananza del rapporto di parentela;

Per Puzello Caterina, rimasta ferita nell'evento, non vi è prova di danni ulteriori rispetto al risarcimento già offerto ed accettato a titolo di acconto, non essendo attendibile la consulenza del dr. Domenici, semplice psicologo e stipulante patti di quota lite con altri soggetti da lui periziati nonché mancando la prova di un danno patrimoniale;

Per Rombi Riccardo, zio non convivente di Emanuela Menichetti, deceduta, la mancanza di prova di un suo rapporto affettivo con la nipote tale da dimostrare un danno da perdita parentale, nonostante l'essere stato il suo padrino di battesimo, e la mancanza di qualunque prova circa i danni non patrimoniali ed anche patrimoniali riconosciuti, ulteriori rispetto al risarcimento già offerto ed accettato solo a titolo di acconto;

Per Rossi Serena, zia acquisita di Emanuela Menichetti, deceduta, la mancanza di prova di un suo rapporto affettivo con la affine nonostante l'essere stata la sua madrina di battesimo, e la mancanza di prova circa i danni non patrimoniali ed anche patrimoniali a lei riconosciuti;

Per Stefanìa Cataldo, amico della famiglia Piagentini e quindi dei deceduti Stefania Maccioni, Lorenzo e Luca Piagentini, si lamenta la mancanza di prova di un danno, essendo le prove testimoniali addotte insufficienti per dimostrare uno stretto legame amicale idoneo a produrre un danno da perdita; Trenitalia spa sottolinea anche la volontarietà del soccorso prestato dallo Stefanìa, il cui trauma deriverebbe quindi da un gesto volontario e non dall'evento in sé.

Valutando qui, come detto, solo le contestazioni circa la sussistenza della legittimazione attiva, si deve in primo luogo ribadire che il danno non patrimoniale per la perdita di un congiunto o di un amico prescinde dall'esistenza di un rapporto di convivenza ed anche dalla prova di una frequentazione particolarmente stretta; diversamente da quanto affermato dagli appellanti, tale danno è stato sufficientemente provato per tutte le predette posizioni, anche solo attraverso le testimonianze che non vi è motivo di ritenere inattendibili.

Per le posizioni di Antonelli Maria Grazia, Menichetti Giovanni, Rombi Riccardo e Rossi Serena le testimonianze dei primi due, zii della giovane Emanuela Menichetti, nonché della sorella e dei genitori della ragazza deceduta dimostrano ampiamente la vicinanza affettiva a quest'ultima dei predetti familiari, la loro costante presenza durante la sua lunga agonia e di conseguenza l'estrema sofferenza provocata a tutti costoro dalla sua morte, per la eccezionale tragicità dell'evento dovuta anche al protrarsi

per 42 giorni delle cure, con il continuo alternarsi tra paura e speranza. Infatti la Antonelli ha testimoniato, all'udienza del 1.4.2015: di essere stata avvertita la mattina del 30 giugno del ricovero di Emanuela a Pisa da suo padre Claudio (si ricordi che la ragazza non abitava nella zona dell'incendio e quindi gli zii non avevano avuto motivo di allarmarsi, pur avendolo visto dal loro terrazzo); di essersi subito recata in ospedale (pur dovendo partire proprio quel giorno per una vacanza) e di avere accompagnato il cognato Claudio a parlare con il primario, apprendendo così della estrema gravità della nipote; di essersi all'inizio trattenuta in ospedale, con gli altri familiari, per l'intera giornata e poi di esservisi recata solo la sera ma quotidianamente, e di essere stata anche ammessa a vederla; che persino la propria figlia divenne donatrice di sangue per aiutare la cugina con le trasfusioni; di essere stata anche l'insegnante della ragazza al liceo, quindi fino a pochi anni prima dell'evento (essendo la ragazza morta a 21 anni), stringendo così con lei un duplice rapporto di insegnante-zia, ulteriore rispetto alla sola frequentazione come familiare. Da queste dichiarazioni, mai smentite, emerge la prova di un rapporto molto stretto tra la zia acquisita e la nipote, reso più profondo dal ruolo di insegnante della prima proprio nella fase dell'adolescenza di Emanuela; il fatto che il padre di lei abbia subito avvisato il fratello Giovanni e la cognata di quanto accaduto, che essi abbiano rinunciato alla vacanza programmata, che abbiano trascorso le successive 42 giornate, in tutto o in parte, al capezzale della ragazza, che la loro figlia si sia sentita in dovere di prestare un'assistenza almeno indiretta alla cugina divenendo donatrice di sangue, che la stessa Antonelli sia stata ritenuta dal padre della ragazza così intima da consentirle di accompagnarlo al primo incontro con il primario e di visitare Emanuela in una delle rare occasioni in cui ciò fu concesso ai familiari, dimostra l'esistenza di un vincolo familiare particolarmente forte, che ha sicuramente determinato anche per gli zii Antonelli Maria Grazia e Menichetti Giovanni una sofferenza rilevante per la perdita della nipote.

La situazione probatoria è simile per le parti civili Rombi Riccardo e Rossi Serena: l'esistenza di un rapporto familiare molto stretto è stato testimoniato dai genitori della ragazza, all'udienza del 21.1.2015, e all'udienza del 15.4.2015 dall'altra nipote, Valentina Menichetti sorella della deceduta Emanuela, i quali hanno parlato della continua presenza di entrambi in ospedale e del supporto morale e materiale da loro offerto al momento della tragedia, ma anche dell'intensa frequentazione che c'era sempre stata in precedenza, in particolare proprio con Emanuela che "*era la piccola di casa per tutti, anche per loro*". Anche per queste due parti civili è dunque ampiamente dimostrata l'esistenza di un vincolo familiare particolarmente forte.

Per la posizione di Bonetti Ivana appare sufficiente la testimonianza del marito Falorni Silvano, resa all'udienza del 28.2.2015, per dimostrare il suo stretto rapporto affettivo e di familiarità con il cognato Falorni Andrea e la moglie di lui, entrambi deceduti, avendo egli riferito un rapporto di conoscenza e di frequentazione protrattosi per una quarantina di anni, essendosi i due fidanzati ancora da ragazzini.

Quanto ad Hamane Fatouma e Kharboua Azouz, la testimonianza di quest'ultimo all'udienza del 29.4.2015, pur scarna stante la difficoltà della lingua, dimostra in modo sufficiente la situazione lesiva del figlio Mohammed, morto in un incidente stradale un anno dopo il disastro: egli, rintracciato da un amico del padre solo dopo quattro giorni dall'evento, rimase "*malato i nervi, non respira bene, sempre alla camera lui, non uscire fuori ... sempre malato, non mangia, non dormiva bene*", ricorse a cure psichiatriche ma nonostante le terapie era come improvvisamente invecchiato e in pochi mesi perse quasi la metà del suo peso abituale, con la conseguenza di far ammalare la madre Hamane Fatouma, anche lei diventata "*sempre malato con lui per l'incidente a Viareggio*". Anche per questi soggetti è dunque sufficientemente provata la legittimazione attiva potendo essi vantare il diritto al risarcimento del danno biologico personale e, a titolo ereditario, il risarcimento del danno subito dal figlio premorto.

Per la posizione di Orsi Anna Maria: il grado di parentela e di affinità con le decedute Sara Orsi e Roberta Calzoni è stato provato mediante il deposito, nel presente grado di giudizio, dei certificati di nascita da cui risulta la medesima paternità di Mario Orsi, padre e marito delle predette vittime (parentela mai contestata), e quindi la predetta qualità della richiedente di zia e cognata delle due donne; le condizioni di Mario Orsi, invalido all'epoca dell'incidente, rendono poi sufficientemente credibile l'esistenza di un rapporto familiare e di frequentazione tale da cagionare alla donna un intenso dolore per la perdita delle due predette familiari che, oltre tutto, si occupavano di assistere suo fratello invalido.

Per la posizione di Stefanìa Cataldo l'esistenza di un rapporto di profonda amicizia e stretta frequentazione è stato ampiamente testimoniato da Maccioni Andrea (ud.28.1.2015) e da Maccioni Maria Antonietta (ud.15.4.2015), fratello e sorella della deceduta Stefania Maccioni: sin dal 1998 "*i rapporti erano molto assidui. Si stava di casa molto vicini, ci si vedeva sempre. E hanno aiutato spesso anche mia sorella quando magari non potevo io o mia madre*", trascorrevano insieme le feste e talvolta le vacanze, hanno reciprocamente tenuto a battesimo i loro figli. Inoltre lo Stefanìa accompagnò la madre e la sorella di Stefania Maccioni dapprima sul luogo del disastro e poi all'ospedale Versilia la notte stessa del 29.6.2009, quindi per tutto il resto della notte e nei giorni successivi accompagnò Andrea Maccioni, che lo ha definito "*mio cugino*", alla ricerca

nei vari ospedali della sorella, del cognato e dei nipoti di lui e gli rimase vicino per tutto il tempo. Anche per la posizione di Piagentini Riccardo la testimonianza di Maccioni Maria Antonietta, sopra citata, dimostra in modo sufficiente l'esistenza di un rapporto di assidua frequentazione, laddove ella ha riferito che "*eravamo ... siamo una famiglia molto unita, qualsiasi festa, qualsiasi ricorrenza ci si ritrovava sempre tutti*", frase che indubbiamente si estende a tutti i componenti della famiglia e quindi anche allo zio di Piagentini Marco, coniuge della deceduta Stefania Maccioni.

Il danno non patrimoniale di Profili Antonio e Noon Ward Linda Ellen è sufficientemente dimostrato dai vari certificati medici prodotti e dalle loro stesse deposizioni: all'udienza del 22.4.2015 essi stessi hanno descritto il dolore che hanno provato anche per la morte delle due affittuarie che ospitavano da 3 anni e un mese, dicendo il Profili "*la notte mi venivano degli incubi, non dormivo perché al primo impatto vedere tutta quella catastrofe...*" e la Noon "*sono andata a cercare questi inquilini che stavano a casa mia... Ero più preoccupata per le bimbe*".

Per la posizione di Orlandini Vincenzo Massimo la sua testimonianza, confermata da quella della moglie Pucci Mirella figlia del deceduto Mario Pucci, è sufficiente per dimostrare l'esistenza di uno stretto legame familiare: infatti sia lui che sua moglie hanno dichiarato che fino al 2007 avevano vissuto in un appartamento accanto a quello del suocero e padre, che proprio in quel periodo, a causa della malattia dell'uomo, la figlia trascorreva spesso l'intera giornata a casa di lui e il marito quindi vi passava più volte al giorno, nelle pause di lavoro, tanto che la notte del 29.6.2009, avvertiti da una abitante della zona incendiata, si precipitarono subito là ed assistettero a tutta la fase dei primi soccorsi, atteso che il Pucci e la sua badante vennero individuati, ormai deceduti, solo la mattina successiva.

Va quindi confermata la legittimazione attiva di tutte le parti civili ancora costituite, respingendo tutti i motivi proposti sul punto dagli appellanti, sopra dettagliatamente esaminati.

La liquidazione dei risarcimenti

Devono infine essere esaminati i motivi di appello relativi alla liquidazione dei risarcimenti effettuata dai giudici di primo grado.

Gli imputati e le società appartenenti al 'gruppo GATX' hanno contestato l'eccessività delle liquidazioni sia in termini generali, ritenendo in particolare errata la motivazione in merito agli elementi del danno non patrimoniale e del danno *iure hereditatis* e comunque errata la

liquidazione di una provvisionale o il rinvio al giudice civile pur in assenza totale della prova di un danno, sia con riferimento dettagliato agli enti territoriali, alle associazioni e alle persone fisiche sopra indicate. Trenitalia spa, nel quindicesimo motivo del suo atto di appello, ha sostenuto che le liquidazioni sono state effettuate, in favore di tutte le parti offese, in totale assenza di prova ed anche di allegazione delle parti, senza una motivazione specialmente per le liquidazioni disposte in via equitativa e senza l'indicazione dei criteri applicati per il calcolo degli importi. RFI spa ha eccepito nel primo motivo di appello (identico al quinto motivo di quello dell'imputato ELIA) l'erronea liquidazione alla Provincia e alla Regione di danni morali e di danni patrimoniali per le spese emergenziali mentre essi hanno chiesto il ristoro di danni solo indiretti, e nel quarto motivo l'erronea liquidazione agli altri enti ed associazioni di danni non provati. Infine FS Logistica spa ha contestato, al nono e decimo motivo, l'erronea liquidazione di danni non patrimoniali alle varie associazioni e agli enti territoriali senza verificarne l'effettiva sussistenza, e la loro liquidazione in via equitativa senza indicare i criteri adottati, ed anzi apparentemente procedendo in modo totalmente arbitrario. Anche questi motivi non sono fondati e devono essere respinti.

Quanto alle contestazioni sollevate, in termini generali, soprattutto dagli imputati e dalle società appartenenti al 'gruppo GATX', si deve ribadire che le categorie di danno sono state individuate correttamente dal Tribunale, il concetto di danno *iure hereditatis* applicato è quello abitualmente indicato dalla Corte di Cassazione, ed è condivisibile la decisione di liquidare importi superiori a quelli stabiliti dalle Tabelle di Milano, laddove applicabili (stanti i molti casi di parentela o affinità non previsti da dette tabelle), viste le modalità particolarmente gravi dei vari eventi luttuosi, che hanno fortemente aumentato le conseguenze dolorose e scioccanti a carico dei soggetti che li hanno in vario modo subiti, come si è sopra già sottolineato. Non si può, infatti, non rilevare che il dolore conseguente alla morte di un familiare o di un amico è maggiore quando di questi non si può neppure seppellire il corpo perché mai ritrovato (si veda il caso di Silvano Falorni e di suo fratello Andrea), oppure non lo si è potuto neppure riconoscere perché troppo alterato dal fuoco (come il caso dei piccoli Piagentini e della loro madre Stefania Maccioni), o ancora se ne è capita la immane sofferenza assistendo impotenti all'incendio apocalittico in cui questi si è trovato immerso ovvero assistendo alla sua lunga e strenua lotta per la sopravvivenza, finita tragicamente: correttamente, quindi, a tutte le persone fisiche è stato riconosciuto un risarcimento, anche solo come liquidazione di una provvisionale, che tenesse conto di queste maggiori sofferenze, legate non alla perdita in sé ma alle sue modalità, superando quindi il risarcimento abitualmente riconosciuto per episodi privi di contorni altrettanto traumatizzanti. Peraltro la giurisprudenza ha sempre ritenuto

che i parametri contenuti delle tabelle milanesi, pur costituendo un criterio fondamentale ineliminabile per la quantificazione del danno non patrimoniale, possono essere adattate al caso di specie, le cui peculiarità devono trovare un riscontro nella determinazione dei risarcimenti (si vedano l'Ordinanza della Cassazione Civile n. 1553 del 22.1.2019, secondo cui "*Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto*" , la sentenza della Cass. civ. n. 2788 del 31.1.2019, secondo cui "*In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare ... specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.*", nonché, sempre in tema di personalizzazione del danno, l'ordinanza n. 17577 del 28.6.2019 della sezione Lavoro della Suprema Corte). Le stesse tabelle, poi, hanno sempre previsto "la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti", oltre agli aumenti previsti per la c.d. personalizzazione del danno.

Quanto alle contestazioni generali circa la liquidazione dei danni non patrimoniali in favore degli enti territoriali e delle associazioni si deve ribadire che questi hanno riportato non solo la lesione della loro immagine ma anche la lesione dell'interesse proprio che tutelano, lesioni la cui sussistenza è certa stanti le cause dell'incidente ferroviario come processualmente accertate; si tratta però di un danno oggettivamente non quantificabile, per cui legittimamente il Tribunale ha liquidato il risarcimento in via equitativa. I criteri di tale liquidazione non sono stati esplicitati, ma è palese che sono stati presi in esame la gravità dell'evento e la sua risonanza mediatica, che hanno fortemente aggravato il danno all'immagine, nonché la gravità della messa in pericolo (e quindi la elevata lesione) dell'interesse alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e della collettività come emersa dalle indagini, avendo quel carro carico di merce infiammabile circolato per mesi su migliaia di chilometri di ferrovia con un'assile prossimo alla rottura. Peraltro si ricordi che secondo la Suprema Corte non è necessaria una

indicazione dettagliata dei criteri di calcolo perché *"In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento."* (Cass. n. 48086 del 12.9.2018). Inoltre si deve ricordare che la mancata prova dell'entità del danno non comporta le reiezione della domanda della parte civile ma semplicemente la rimessione delle parti al giudice civile per la sua determinazione, come previsto dall'art. 539 cpp: anche secondo la Suprema Corte *"In tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull'onere di allegazione e prova spettante alla parte civile."* (Cass. n. 6380 del 20.1.2017, tra le molte). Vanno quindi respinte tutte le contestazioni inerenti la mancata prova della sussistenza dei danni lamentati dalle singole parti civili, in quanto in tutti i casi la mancanza di prova riguarda solo l'entità dello stesso ma non la sua sussistenza o almeno plausibilità, così da rendere attendibile la relativa allegazione e da imporre al giudice di procedere nel modo stabilito dalla norma sopra citata.

Vanno infine esaminate nel dettaglio le singole contestazioni, esposte dagli imputati e società appartenenti al 'gruppo GATX' nella parte terza dell'unico motivo XVIII e punto 29 della relazione, da FS Logistica spa nel suo decimo motivo, da Trenitalia spa nel suo quindicesimo motivo, da RFI spa nel quarto e dall'imputato ELIA nel quinto motivo di appello.

Con riferimento alla Regione Toscana tutti i predetti appellanti contestano il rinvio al giudice civile per la liquidazione dei danni in quanto questi non sono stati un alcun modo provati e non sono neppure ipotizzabili, neppure quelli patrimoniali perché già risarciti dalle Compagnie Assicuratrici direttamente alla ASL e alla Protezione Civile, ed anche per i danni non patrimoniali è stato già versato un acconto ampiamente satisfattivo. Le obiezioni non sono fondate: la sentenza dà atto sia delle somme già rimborsate alle ASL toscane sia dell'importo di € 400.000 versato a titolo di acconto, ma ricorda che la Regione ha affermato, pur senza provarlo documentalmente, di avere sopportato altri costi soprattutto di natura sanitaria, e che non si è accertato il danno all'interesse alla salute dei propri cittadini la cui tutela è affidata alla Regione dall'art. 117 Cost. Correttamente, quindi, il Tribunale ha

rimesso le parti davanti al giudice civile per la quantificazione di tali danni, che la Regione potrà e dovrà provare dettagliatamente in quella sede: infatti è credibile che la Regione abbia subito ulteriori danni patrimoniali, vista ad esempio la permanente necessità di cure mediche e/o psicologiche per i sopravvissuti rimasti ustionati e spesso anche per i familiari dei deceduti, spese che possono far carico al Servizio Sanitario regionale, ed è certo il verificarsi del danno all'interesse proprio di cui la Regione è portatrice, per i motivi già spiegati in sentenza e sopra richiamati.

Con riferimento alla Provincia di Lucca i predetti appellanti sostengono la erroneità della provvisionale riconosciuta, avendo l'ente provato limitati danni patrimoniali e nessun danno non patrimoniale: queste obiezioni non sono fondate perché la provvisionale è stata in effetti parametrata sui danni patrimoniali già dimostrati documentalmente e solo in una modesta parte è diretta a risarcire i danni non patrimoniali; peraltro la sussistenza di questi ultimi è certa stante la lesione subita dall'interesse proprio anche di questo Ente territoriale, e non sono in questa sede rilevanti le contestazioni circa le singole voci del danno patrimoniale dedotti dalla parte interessata, perché la valutazione della loro risarcibilità è stata legittimamente devoluta al giudice civile.

Quanto ai danni non patrimoniali riconosciuti al Comune di Viareggio, rinviando però al giudice civile per la liquidazione, si afferma da parte di tutti gli appellanti solo che essi non sono provati e che comunque sono stati già determinati, nell'accordo transattivo, nella somma omnicomprensiva di € 200.000. L'astratta prova della sussistenza di elevati danni non patrimoniali è ampiamente soddisfatta dalla lesione sopportata dalla città sia in termini di danno all'immagine sia in termini di lesione dell'interesse alla sicurezza dei cittadini sia, in questo caso, anche nei termini di sofferenza morale della popolazione per lo stesso verificarsi dell'incendio e per le devastazioni che ha provocato; la rimessione al giudice civile disposta dal Tribunale servirà anche a valutare gli esatti termini della transazione, se cioè i danni non patrimoniali transatti in modo condizionato con la somma di € 200.000 comprendano tutte le voci sussistenti e che l'ente potrà provare, e coinvolgano anche i soggetti estranei alla transazione stessa. La sentenza deve però essere riformata quanto ai limiti della rimessione delle parti al giudice civile: non è infatti corretta l'affermazione, contenuta alla pag. 962, del residuare di un obbligo di risarcimento dei danni patrimoniali in capo alla società Cima Riparazioni spa perché essa non avrebbe dichiarato di aderire alla transazione sottoscritta, per tali danni, tra il Comune e le Compagnie Assicuratrici degli altri responsabili civili, dal momento che tale dichiarazione è intervenuta e produce quindi gli effetti di cui all'art. 1304 c.c., come sopra già valutato.

Quanto agli enti esponenziali, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ammessi quali parti civili, la decisione dei giudici di primo grado di riconoscere la sussistenza di danni non patrimoniali e di liquidarli in via equitativa è corretta e deve essere confermata. Infatti nella precedente parte di motivazione, in cui si è valutata in senso positivo la loro legittimazione attiva, si è già affermata la ipotizzabile sussistenza di una lesione agli interessi di cui essi sono portatori e tutori nonché, per le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, anche il rilevante danno di immagine, e non può che ribadirsi che tale lesione si è concretizzata stanti le accertate cause del disastro ferroviario, così come addotto dalle parti stesse. Sussiste quindi un danno non patrimoniale risarcibile; si tratta però di un danno non quantificabile secondo parametri precisi, che correttamente, perciò, è stato liquidato in via equitativa. Gli importi liquidati sono corretti in quanto i giudici hanno tenuto conto, come espressamente indicato, della diversa rilevanza, tra gli scopi di ciascuna associazione, della tutela dell'interesse leso dai reati; è poi evidente che per la loro quantificazione si è tenuto conto della gravità dell'evento e del rilevante grado di lesione dell'interesse tutelato stesso, nonché delle somme liquidate, a titolo di provvisionale, per i danni non patrimoniali delle persone fisiche che non hanno subito la perdita di uno stretto familiare, diversificandole in base alla unicità o al grado di prevalenza, quale scopo di ciascuna associazione, della tutela degli interessi lesi. Le specifiche obiezioni, che sono peraltro espresse in termini generici per tutte le associazioni e le organizzazioni sindacali ammesse, devono quindi essere respinte.

Una valutazione a parte deve essere espressa per l'Associazione Dopolavoro Ferroviario, alla quale sono stati liquidati in via equitativa danni non patrimoniali per € 30.000 dando atto però che essa aveva subito anche danni patrimoniali e che aveva già ricevuto un risarcimento pari a € 85.768,91, accettato solo a titolo di acconto: gli appellanti, in particolare gli imputati e società appartenenti al 'gruppo GATX' e FS Logistica spa, sostengono che la somma ricevuta è ampiamente satisfattiva anche dei danni non patrimoniali atteso che l'Associazione ha dimostrato danni patrimoniali per un importo molto inferiore, ma tale affermazione è errata perché l'offerta reale è stata formulata dalle Compagnie Assicuratrici solo riconoscendo danni patrimoniali. La somma offerta, quindi, per esplicita volontà degli offerenti è diretta a liquidare solo i danni patrimoniali lamentati dall'Associazione dal momento che, pur manifestando l'intenzione di risarcire "tutti i danni subiti e subendi, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del Sinistro", gli stessi offerenti alle pagg. 3 e 4 dell'atto di offerta calcolano l'importo complessivo elencando solo danni patrimoniali ("danno patrimoniale all'immobile" comprensivo di interessi e rivalutazione, danno

da fermo, spese legali e un "danno patrimoniale all'associazione come conseguenza diretta del danno patrimoniale"). Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che i danni non patrimoniali non fossero compresi in tale offerta e non fossero stati risarciti, e li ha liquidati in via equitativa con lo stesso criterio seguito per le altre associazioni.

Infine vanno respinte tutte le contestazioni circa l'eccessività dei danni liquidati alle singole persone fisiche, essendo le relative decisioni sufficientemente motivate, anche con riferimento al riconoscimento di provvisionali.
Si sono già sopra elencate le persone fisiche, ancora costituite parti civili, in relazione alle quali gli appellanti appartenenti al 'gruppo GATX' nonché Trenitalia spa contestano anche la mancata prova del danno. Per tutte si deve ancora una volta ribadire, in generale, che le prove descritte nel valutare la loro legittimazione attiva dimostrano la sussistenza di un danno, avendo tutte subito o la perdita di una persona verso cui nutrivano una *affectio familiaris* tale da giustificare la richiesta di risarcimento o dei danni personali al proprio fisico, al proprio patrimonio o anche solo morali. La prova della sussistenza del danno impone al giudice di condannare i relativi responsabili penali a risarcirlo, rimettendo le parti al giudice civile per la sua liquidazione, con la conseguenza che la carenza probatoria circa l'entità del danno patito non rende nulla né infondata la domanda della parte civile. Peraltro si deve sottolineare che la sentenza di primo grado descrive le categorie di danno non patrimoniale che ritiene risarcibili nella presente vicenda, cioè il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale o da perdita, rivendicabili *iure proprio*, e il danno catastrofale rivendicabile *iure hereditatis* (sulla cui natura, costituita dalla sofferenza psichica patita dal soggetto deceduto durante la sua agonia cosciente, si veda, da ultimo, l'ordinanza n. 16592 del 20.6.2019 emessa dalla Cassazione civile e, prima, Cass. civ. n. 26727 del 23.10.2018, Cass. civ. n. 23183 del 31.10.2014, Cass. civ. n. 7126 del 21.3.2013), ma non indica per ciascuna delle parti civili quali di essi ritenga sussistenti; anzi, citando la giurisprudenza che ormai parla del "danno non patrimoniale" come di un'unica categoria, generale e unitaria, di cui le predette voci costituiscono mere articolazioni (si vedano ad esempio le sentenze civili Cass. n. 1316 del 23.1.2014, citata anche in sentenza, Cass. n. 20111 del 24.9.2014 e Cass. n. 25817 del 31.10.2017), ha di fatto riconosciuto a ciascuna parte il diritto ad un risarcimento per il danno non patrimoniale rimettendo però al giudice civile anche la decisione su quali di dette articolazioni possano dirsi in concreto sussistenti e adeguatamente dimostrate. Risultano quindi irrilevanti molte delle contestazioni mosse con riferimento alle singole persone fisiche, non avendo la sentenza in realtà specificato per esse quale articolazione venga riconosciuta o esclusa; peraltro deve ricordarsi che "*In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un*

autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (Cass. civ. n. 14655 del 13.6.2017).

Per Antonelli Maria Grazia, zia acquisita di Emanuela Menichetti, deceduta, è sicuramente provato un danno alla propria salute psichica (come da consulenza medica depositata) e un danno per la sofferenza indotta dalla perdita della nipote con la quale, come valutato nell'esaminare la legittimazione attiva, esisteva un rapporto affettivo particolarmente stretto; sofferenza resa particolarmente elevata dalle circostanze e modalità del decesso, avvenuto dopo ben 42 giorni di pesanti terapie mai assistite dalla certezza della guarigione. Ciò rende giustificata la liquidazione di una provvisionale di € 50.000, come riconosciuto dal Tribunale, potendosi ritenere la misura del risarcimento spettante sicuramente non inferiore a tale importo.

Per Bonetti Ivana e Falorni Silvano, cognata e fratello del deceduto Andrea Falorni e di sua moglie Maria Luisa Carmazzi, sono corrette le provvisionali liquidate (€ 30.000 in favore della donna, € 250.000 in favore del marito): sono sicuramente provati il danno da perdita, il danno morale, un danno alla propria salute psichica accertato mediante le consulenze mediche depositate; inoltre le circostanze particolarmente tragiche del ritrovamento di un mero brandello del corpo di Andrea Falorni hanno sicuramente aumentato la già elevata sofferenza e giustificano ampiamente, in particolare per il fratello Silvano, l'importo liquidato.

La motivazione sopra espressa circa la sussistenza della legittimazione attiva di Hamane Fatouma e Kharboua Azouz, genitori di Mohammed Kharboua rimasto leso e traumatizzato dall'evento (e deceduto l'anno successivo per altra causa) dimostra anche la correttezza della decisione dei giudici di primo grado di riconoscere l'astratta sussistenza dei danni richiesti, individuabili, in base alla testimonianza del Kharboua, in un danno biologico personale e nel danno alla salute e/o patrimoniale (per

mancato guadagno) subito dal figlio, a loro liquidabile a titolo ereditario: la mancanza della prova della loro entità ha giustamente comportato la rimessione delle parti al giudice civile, e deve essere quindi respinta la richiesta degli appellanti di escludere invece il loro diritto al risarcimento.

Per Maccioni Andrea, fratello di Stefania Maccioni e zio dei minori Lorenzo e Luca Piagentini, tutti deceduti, si lamenta come detto la erroneità nella liquidazione della provvisionale (pari a € 300.000), ma il suo racconto circa i suoi movimenti nella notte del 29.6.2009 e nelle giornate successive, per la necessità di prestare assistenza o almeno vicinanza al cognato e al nipote sopravvissuti ma gravemente feriti (e la cui salute fisica e psicologica non è ancora oggi del tutto ristabilita, stante il lungo protrarsi delle conseguenze delle ustioni) dimostra ampiamente la rilevante tragicità dell'evento. Il danno personale derivante dalla perdita di una sorella e due nipoti e quello biologico accertato con consulenza medica, unito alle predette circostanze particolarmente dolorose della perdita familiare, giustificano ampiamente l'importo della provvisionale, potendosi stimare che il risarcimento spettante sia sicuramente non inferiore a tale somma.

Per Menichetti Claudio e Rombi Daniela, padre e madre della deceduta Emanuela Menichetti, si contesta solo la eccessiva quantificazione del danno non patrimoniale *iure hereditatis* e la mancanza di prova del danno patrimoniale richiesto. La contestazione è infondata perché la provvisionale liquidata a titolo di risarcimento del danno *iure hereditatis* (pari a € 250.000) è sicuramente corretta: infatti, come motivato dai giudici di primo grado, deve tenersi conto della particolare compromissione della salute patita dalla giovane Emanuela Menichetti nei 42 giorni della sua sopravvivenza e delle rilevanti sofferenze indotte dalle terapie, pur indispensabili per tentare di tenerla in vita. Gli importi indicati dagli appellanti appartenenti al 'gruppo GATX', i quali fanno riferimento ai parametri delle Tabelle di Milano per l'invalidità temporanea, non tengono conto di questa elevata sofferenza fisica, della sofferenza morale della ragazza che era consapevole delle proprie gravi condizioni, come testimoniato dal prof. Di Leonardo, e della complessiva alterazione dello stile di vita e del rapporto con i propri familiari nel periodo del ricovero ospedaliero, che devono essere risarciti nell'ambito di questa voce di danno essendo, in questo caso, particolarmente significativi. Anche l'importo di questa voce di risarcimento, liquidata solo in via provvisionale, è stata quindi calcolata in modo corretto e non eccessivo, in una entità sicuramente sussistente. E' invece irrilevante la contestazione in merito ai danni patrimoniali lamentati, perché il Tribunale non li ha liquidati avendo specificato che il residuo della provvisionale, pari a € 350.000 per ciascuna di queste due parti, è stato liquidato quale risarcimento per il solo danno non patrimoniale.

Per Menichetti Giovanni, zio non convivente di Emanuela Menichetti, deceduta, valgono le medesime valutazioni già esposte per sua moglie Antonelli Maria Grazia: è provato un intenso rapporto familiare e quindi un danno da perdita della nipote sicuramente elevato, e le circostanze eccezionalmente tragiche dell'evento nonché la lunga durata dell'agonia della ragazza fanno ritenere molto elevata la sofferenza patita. E' quindi giustificata la liquidazione di una provvisionale di € 90.000 (superiore a quella della moglie stante il rapporto parentale e non di mera affinità), come stabilito dal Tribunale, essendo il risarcimento complessivo dovuto sicuramente in misura non inferiore.

Anche per Noon Ward Linda Ellen e Profili Antonio, ai quali è stato riconosciuto solo il diritto al risarcimento, senza liquidazione dei danni e neppure di una provvisionale in quanto non richiesta, la decisione del Tribunale appare corretta: si è già sopra motivata, a proposito della loro legittimazione attiva, l'esistenza di un danno patrimoniale certo ma anche di un danno non patrimoniale, morale e biologico, sufficientemente provato dalle loro testimonianze e dai certificati medici prodotti, danni sicuramente non risarciti con le modeste cifre che sono state offerte dalle Compagnie Assicuratrici e accettate solo a titolo di acconto. E' quindi legittima e da confermare la decisione di rimettere le parti al giudice civile per la determinazione definitiva di entrambe le voci di danno.

Anche per Orlandini Vincenzo Massimo e Pucci Mirella le provvisionali liquidate per il solo danno non patrimoniale (€ 300.000 in favore della donna, € 100.000 in favore del marito) sono corrette: sono sicuramente provati il danno da perdita di uno stretto familiare, il danno morale e un danno alla propria salute psichica accertato mediante le consulenze mediche depositate. Anche in questo caso l'apparente elevatezza degli importi è giustificato alla luce della tragicità delle circostanze del ritrovamento, dopo molte ore, dei corpi del padre e della sua badante ormai deceduti, dopo averli cercati negli ospedali nella speranza che fossero stati salvati, e dalla ulteriore sofferenza derivante dal vedere le condizioni fisiche di molte persone conosciute perché loro vicini di casa sino a pochi anni prima; anche lo stato di malattia di entrambi, conseguente allo stress, appare rilevante e meritevole di un adeguato risarcimento. L'importo già offerto alla Pucci e da lei accettato a titolo di acconto è palesemente insufficiente, dato che esso sarebbe comprensivo dei danni patrimoniali che risultano anch'essi elevati, essendo la donna proprietaria di diversi immobili rimasti distrutti o danneggiati, mentre nessuna somma è stata neppure offerta all'Orlandini; peraltro le questioni relative ai danni patrimoniali richiesti sono irrilevanti, avendo il giudice rimesso le parti al giudice civile per essi e per la definitiva liquidazione del danno patrimoniale.

Per Orsi Anna Maria, cognata di Roberta Calzoni e zia di Sara Orsi, è provato quanto meno un danno da perdita delle proprie cognata e nipote nonché il danno morale; si è già sopra valutata la particolare gravità di tali danni in questa situazione in cui la tragicità dell'evento ha fortemente aumentato la sofferenza dei parenti delle vittime: in questo caso le due donne sopravvissero alcuni giorni (decedendo rispettivamente il 13 e il 9 luglio 2009), protraendo così nel tempo anche il dolore dei familiari stanti le loro gravissime condizioni. La liquidazione di una provvisionale di € 50.000 appare quindi corrispondente alla parte di danno non patrimoniale sicuramente sussistente, tenendo conto delle somme liquidate in via equitativa alle associazioni e di quelle liquidate alle altre persone fisiche.

Per Parrini Federico e per Puzello Caterina gli stessi appellanti appartenenti al 'gruppo GATX' riconoscono che vi è la prova del danno alla salute fisica e psicologica da ciascuno subito, anche se ne contestano l'entità; alla luce delle prove fornite, però, l'entità di tale danno, a cui si aggiunge un presumibile danno patrimoniale, quanto meno per spese mediche e terapie, risulta elevata e quindi è corretta la liquidazione degli importi di € 50.000 e di € 70.000 a titolo di provvisionale per il danno non patrimoniale, risultando palesemente insufficienti le somme già offerte a ciascuno dei due dalle Compagnie Assicuratrici e da costoro accettate a titolo di acconto. Sarà poi il giudizio davanti al giudice civile a stabilire l'effettiva entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ciascuna parte civile potrà dimostrare.

Per Piagentini Marco e Leonardo, rispettivamente marito e figlio di Stefania Maccioni, deceduta, e padre e fratello dei minori Lorenzo e Luca Piagentini, deceduti, nonché rimasti essi stessi gravemente ustionati, la contestazione circa la eccessività delle provvisionali loro liquidate, anche per non avere il Tribunale tenuto conto della somma già offerta ed accettata da Piagentini Marco a titolo di acconto, appare senza dubbio infondata. A queste due parti civili, infatti, devono essere riconosciuti sia i danni non patrimoniali articolati in danno morale, perdita definitiva e permanente della propria buona salute (con compromissione irreversibile della funzionalità di varie parti del corpo e/o dell'aspetto esteriore), perdita di tre stretti familiari di cui due figli e fratelli di tenerissima età, completo stravolgimento del precedente stile di vita, perdita per molti mesi del rapporto genitoriale e della possibilità di occupare la propria abitazione, possibile danno catastrofale esercitabile *iure hereditatis* per due dei tre familiari deceduti, sia i danni patrimoniali consistenti nella perdita della casa di abitazione, nella perdita o limitazione della capacità lavorativa e nelle spese mediche per le cure anche psicologiche ancora in atto e che presumibilmente si protrarranno per tutta la vita di entrambi i soggetti (secondo le dichiarazioni rese in udienza dallo stesso Marco Piagentini e dal consulente dr. Vitale). L'importo al momento ricevuto a titolo di acconto appare sicuramente insufficiente per coprire tali danni,

tenendo conto che esso apparentemente non riguarda nessuno dei danni patiti dal minore Leonardo, all'epoca di soli otto anni; la provvisionale liquidata è quindi corretta, in quanto sicuramente non superiore ai danni che potranno essere accertati in sede civile.

Per Piagentini Raffaello, zio acquisito di Stefania Maccioni e prozio dei minori Luca e Lorenzo Piagentini, tutti deceduti, nonché zio e prozio di Marco e Leonardo Piagentini, sopravvissuti con gravissime ustioni, è provato quanto meno un danno da perdita dei propri familiari nonché il danno morale, e l'importo liquidato a titolo di provvisionale appare corretto dovendosi valutare, come detto, la maggiore sofferenza indotta dalle circostanze e modalità di tali perdite.

Alle contestazioni mosse contro la liquidazione di provvisionali a Rombi Riccardo e Rossi Serena, zii di Emanuela Menichetti, devono essere estese le valutazioni già esposte a proposito degli altri familiari della ragazza: sono stati dimostrati una frequentazione molto stretta ed un rapporto affettivo intenso, che insieme alle tragiche circostanze e modalità del decesso della ragazza hanno sicuramente comportato anche in questi familiari una sofferenza particolarmente elevata nel periodo dell'agonia e per la perdita subita, oltre al danno biologico dimostrato dal Rombi, ed è quindi corretta, per lui e per la moglie, la liquidazione di una provvisionale superiore agli importi previsti dalle note Tabelle di Milano, come si è già sopra argomentato. Anche in questo caso è irrilevante la contestazione circa la sussistenza o l'entità di danni patrimoniali, che il Tribunale non ha liquidato e saranno eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice civile.

Per Stefanìa Cataldo, amico della famiglia Piagentini e quindi dei deceduti Stefania Maccioni, Lorenzo e Luca Piagentini, è sicuramente riconoscibile un danno da perdita di persone con le quali esisteva un rapporto amicale della stessa intensità di quello familiare, come si è sopra motivato nel valutare la sua legittimazione attiva, danno reso particolarmente elevato dalle circostanze dell'evento e dalla partecipazione dello Stefanìa, sin dalla notte del 29.6.2009, alla ricerca dei predetti e degli altri componenti della famiglia e poi all'assistenza prestata ai sopravvissuti e ai loro familiari. L'importo di € 20.000 liquidato dal Tribunale è quindi corretto, essendo il danno sicuramente provato quanto meno in tale misura.

Va respinta la richiesta, avanzata da tutti gli appellanti, di revoca della provvisoria esecutività delle provvisionali concesse dai giudici di primo grado: nessuno dei richiedenti ha dimostrato né la sussistenza di un "grave e irreparabile danno" quale possibile conseguenza del loro pagamento, danno che appare difficile ipotizzare essendo certo l'intervento, anche per tale adempimento, delle Compagnie di Assicurazione già autrici di tutti i risarcimenti sino ad oggi effettuati, né la

sussistenza di "gravi motivi", tali non essendo i dubbi sulla propria responsabilità sollevati da ciascun appellante, alla luce della conferma delle condanne di molti degli imputati ed in particolare dei vertici di tutte le società citate come responsabili civili. Inoltre il lungo tempo già trascorso dall'evento rende maggiormente giustificato il riconoscimento della provvisoria esecutività delle condanne emesse.

E' poi infondata la questione posta dagli imputati operanti nel 'gruppo GATX' e dai loro responsabili civili circa l'asserita difformità tra motivazione e dispositivo quanto alle somme liquidate a titolo di provvisionale, se cioè il Tribunale le abbia liquidate come "ulteriori" rispetto al risarcimento eventualmente già versato, anche se accettato dal beneficiario a titolo di acconto, o se esse possano essere ritenute comprese in tale anticipazione. Non vi è infatti alcuna difformità tra il dispositivo e il testo della motivazione, perché il dispositivo non contiene alcuna aggettivazione che descriva le provvisionali come comprese o meno nei risarcimenti già versati ad alcune parti civili e da queste accettate a titolo di acconto, ed anzi il fatto che sia stato compilato un unico elenco per tutti i beneficiari di una provvisionale, senza distinguere tra chi ha ricevuto tale acconto e chi non lo ha ricevuto, impone di ritenere che i giudici non lo hanno inteso come ricompreso nella provvisionale liquidata. Quindi il testo della motivazione, laddove afferma esplicitamente che "*nelle somme determinate ex art. 539 comma 2 cpp si è debitamente tenuta considerazione delle transazioni sottoscritte e degli acconti ricevuti, rispetto ai quali le provvisionali si pongono quali somme ulteriori che vanno ad aggiungersi a quelle effettivamente incamerate a titolo di acconto*" (p. 938 della sentenza), deve essere utilizzato quale corretta interpretazione della volontà dei giudicanti qualora il testo del dispositivo venga ritenuto ambiguo, non essendo peraltro, si ripete, in contraddizione con questo. La giurisprudenza riconosce infatti questo ruolo alla motivazione, che non si pone come prevalente rispetto al dispositivo ma solo come aiuto per la disambiguazione (cfr. Cass. n. 3969 del 25.9.2018: "*In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.*" e Cass. n. 23343 del 1.3.2016 "*In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione*

dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà.")

Gli appelli delle parti civili

La motivazione che precede costituisce, *in parte qua*, l'accoglimento dell'appello proposto dalle parti civili rappresentate dagli avvocati Marzaduri, Carloni, Dalle Luche, Antonini e Menzione chiedendo, previa condanna dell'imputato MORETTI anche quale amministratore delegato di FS spa, la condanna della predetta società quale responsabile civile; null'altro vi è quindi da aggiungere in ordine a tale motivo di appello, che viene accolto nella sua interezza. Vanno invece respinti gli appelli proposti dalla Regione Toscana e dalle organizzazioni sindacali UGL Trasporti Regione Toscana e UGL-UTL Provincia di Lucca.

La Regione Toscana ha contestato la mancata liquidazione definitiva del danno lamentato sostenendo di avere già all'udienza preliminare e poi in primo grado, all'udienza del 24.6.2016, prodotto tutta la documentazione, richiamata nell'atto di appello, che proverebbe ampiamente il danno patrimoniale subito, e ha chiesto liquidarsi il danno non patrimoniale in via equitativa, così come disposto per gli enti territoriali. La domanda non può essere accolta perché la documentazione elencata nell'atto di appello, e in generale qualunque documentazione attestante il danno patrimoniale subito dalla Regione Toscana, non risulta essere stata mai depositata nel dibattimento. Se essa è stata depositata nel corso delle udienze preliminari, cosa di cui non si può essere certi mancando in quei verbali qualunque elencazione, sicuramente non è transitata nel fascicolo del dibattimento di primo grado, atteso che non è compresa negli atti ivi inseriti ai sensi dell'art. 431 cpp e che non è stata in effetti rinvenuta. All'udienza del 24.6.2016, poi, non risulta effettuato nessun deposito da parte di tale soggetto processuale, e comunque la ridetta documentazione non è stata rinvenuta neppure come depositata in altra udienza (né peraltro il difensore ha dichiarato essere errata la data dell'udienza in cui il deposito sarebbe avvenuto). La decisione del Tribunale di non procedere alla liquidazione del danno, motivata proprio con il fatto che "nessun documento comprovante gli asseriti danni subiti dalla Regione è stato versato agli atti dalla parte civile per dimostrare l'entità delle spese sostenute" (p. 959 della sentenza), è dunque corretta e deve essere confermata.

Anche l'appello proposto dalle organizzazioni sindacali UGL Trasporti Regione Toscana e UGL-UTL Provincia di Lucca deve essere respinto: la somma di € 50.000 ad esse liquidata in via equitativa quale risarcimento del danno non patrimoniale è senza dubbio adeguata, sia

oggettivamente, alla luce dell'attività di tutela svolta e della rappresentatività concretamente dimostrate, sia in relazione alle somme liquidate alle altre organizzazioni sindacali, rispetto alle quali le appellanti non hanno dimostrato né di avere subito un maggiore danno di immagine né di avere svolto un'attività di tutela della salute dei lavoratori maggiore o più estesa ed efficace. L'ulteriore motivo di appello, cioè la mancata declaratoria di provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 540 cpp, non è fondato in quanto i "giustificati motivi" indicati dalle appellanti non sono tali o comunque non riguardano le predette organizzazioni: è infatti giustificato imporre la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento quando la rilevanza del danno o le condizioni personali della parte civile o dell'imputato fanno temere che l'ulteriore passaggio del tempo possa vanificare l'efficacia della disposizione, mentre non costituiscono giustificati motivi né la gravità dell'evento, che non ha coinvolto direttamente le due organizzazioni appellanti, né l'allarme sociale o l'utilità sociale, non essendo il risarcimento del danno concesso per tali ragioni, e neppure la distanza temporale dal fatto, che non ha provocato alcun aggravamento del danno per le appellanti stesse. Infine l'ultimo motivo, relativo all'entità delle spese processuali liquidate, deve essere respinto per la sua indeterminatezza e genericità, non avendo le appellanti neppure indicato per quali ragioni sarebbe errata la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, alle pp. 969 e 970, specifica, sia pure in modo sommario, i criteri di calcolo applicati.

La reiezione degli appelli proposti dalle parti civili sopra indicate non comporta però la compensazione delle loro spese: infatti le questioni da loro poste sono di brevissimo momento e non hanno comportato alcun aggravamento dell'impegno difensivo per gli imputati e per i responsabili civili condannati in questo grado di giudizio, mentre la soccombenza di questi ultimi appare ben maggiore e più grave, essendo state del tutto respinte le loro richieste di revocare l'ammissione anche di dette parti civili o di negare radicalmente la sussistenza di un loro danno.

E' infine appena il caso di accennare alla inammissibilità della richiesta, formulata in udienza dalle parti civili non appellanti, di aggiungere alla condanna al risarcimento una ulteriore condanna al pagamento di "danni punitivi": anche per tale richiesta vige il principio devolutivo e quindi non possono essere introdotte, nel corso del giudizio, domande non proposte nelle forme dell'impugnazione; inoltre il "risarcimento punitivo" è un istituto al momento non presente nel nostro ordinamento e quindi, stante il suo carattere sfavorevole per l'imputato, non può essere introdotto senza una previsione normativa antecedente. La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza delle Sezioni Unite civile n. 16601 del 5.7.2017, lo ha ritenuto solo "*non...ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano*", confermando però che il connotato sanzionatorio che può essere dato al risarcimento "*non è*

ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, nonché dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali".

L'ammissibilità delle ulteriori richieste, formulate da alcune parti civili non appellanti, di aumentare i risarcimenti loro liquidati in via equitativa, ovvero le provvisionali loro concesse dai giudici di primo grado o l'importo delle spese liquidate, è quanto meno dubbia, stanti le contrastanti decisioni della Suprema Corte (per Cass. Sez. Unite n. 53153 del 27.10.2016 è ammissibile la richiesta di concessione di una provvisionale formulata in assenza di impugnazione, ma per Cass. n. 30466 del 6.6.2019 "*La decisione con cui il giudice d'appello liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza di primo grado si pone in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.*"). In ogni caso tali richieste non sono accoglibili perché le decisioni dei giudici di primo grado appaiono equilibrate e condivisibili, anche perché già adeguatamente superiori, in molti casi, ai limiti monetari delle tabelle milanesi, e gli istanti non hanno fornito prove ulteriori rispetto all'ammontare dei danni richiesti, che facciano emergere la erroneità di quanto riconosciuto nella sentenza impugnata.

La liquidazione delle spese

La reiezione di tutti i principali motivi di impugnazione formulati dagli imputati condannati e dai responsabili civili nei confronti delle parti civili dimostra la loro soccombenza anche nel presente grado di giudizio, come già avvenuto nel grado precedente.

Il responsabile civile Trenitalia spa, nel sedicesimo motivo del suo atto di appello, ha impugnato anche la liquidazione delle spese in favore delle parti civili chiedendone la compensazione. La richiesta deve essere respinta in quanto non sussistevano né sussistono giusti motivi per tale compensazione: la sua soccombenza è stata praticamente totale nel giudizio di primo grado, non essendo stata modificata l'originaria ammissione di nessuna delle parti civili rimaste presenti sino alla pronuncia della sentenza ed essendo stato disposto per tutte il diritto al risarcimento dei danni, anche se l'importo dovuto non è stato quantificato o è stato indicato, per le provvisionali o le liquidazioni, in via equitativa e in termini talvolta inferiori alla richiesta; anche in questo grado di giudizio, poi, non vi sono sostanziali modifiche di tale decisione. Non sono poi state trattate questioni giuridiche nuove o complesse con riferimento alle domande delle parti civili, e non possono essere addebitate a queste ultime le questioni affrontate trattando il merito della

condanna penale, perché equivarrebbe a far pagare loro una parte delle spese processuali, delle quali non sono in alcun modo responsabili. La conclusione di accordi transattivi, proseguita anche dopo l'inizio del procedimento, è una condotta che può essere valutata positivamente in sede di calcolo della pena o concessione di attenuanti, ma non incide sulle parti civili ancora costituite, con cui tali accordi non sono stati stipulati o alle quali sono state solo formulate offerte di risarcimento che i giudici stessi hanno di fatto ritenuto non satisfattive.

L'impugnazione della specifica liquidazione delle spese in favore delle parti civili contenuta nella parte finale dell'atto di appello degli imputati appartenenti al 'gruppo GATX' e dei relativi responsabili civili, alla pag. 1364, è invece palesemente inammissibile per la sua assoluta genericità, limitandosi gli appellanti a contestare tale liquidazione "perché arbitraria, priva di adeguata motivazione con riferimento alle specifiche parti civili e non correlata alla effettiva attività svolta dai procuratori delle stesse", senza neppure indicare per quali motivi essa sarebbe a loro parere avvenuta con "violazione delle norme di legge", avendo i giudici, al par. 12.6 del capitolo XII della sentenza, indicato i criteri di liquidazione applicati, ritenuti conformi al DM 10.3.2014 n. 55.

Gli imputati e i responsabili civili la cui condanna è stata ribadita o pronunciata in questo grado di giudizio devono quindi essere condannati al rimborso delle spese qui sostenute dalle parti civili ancora costituite; ovviamente gli imputati LEHMANN e MORETTI quale Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato s.p.a. e il responsabile civile Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. devono essere condannati, in solido con i coimputati e gli altri responsabili civili, anche al rimborso delle spese ad esse liquidate dai giudici di primo grado. Per la liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili ancora costituite si applicano i seguenti criteri:

- si ritengono liquidabili le fasi "studio", "introduttiva" e "decisionale" ma non la fase "istruttoria o dibattimentale", perché non si è svolta alcuna attività istruttoria e il dibattimento è consistito solo nella relazione dei consiglieri e nella esposizione dei propri motivi di appello ad opera della varie parti processuali, ovviamente limitandosi a quanto già inserito negli atti di impugnazione, non potendosi introdurre argomenti nuovi: i valori previsti dalla tabella applicabile, stabiliti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. n. 37 dell'8.3.2018, sono di euro 450, euro 900 ed euro 1.350;

- si ritiene di aumentare il totale delle voci sopra indicate (pari a euro 2.700) "fino all'80%" ai sensi dell'art. 12 c.1 del decreto per la evidente complessità del procedimento, stabilendo quindi, solo per i difensori di parte civile maggiormente impegnati nel dibattimento, un compenso-base

pari ad euro 4.860 (l'aumento è invece del 20% per i difensori per i quali l'attività processuale è stata minore); tale aumento è pari a quello già disposto dai giudici di primo grado, e si ritiene non possa essere maggiore non essendo stato il presente grado di giudizio più complesso del precedente;

- si prevede però un aumento maggiore, che è consentito dalla formula usata dall'art. 12 c.1 secondo cui tale aumento è "di regola" fino all'80%, per i difensori delle parti civili che hanno proposto appello nel merito, cioè gli avv. Menzione, Carloni, Marzaduri, Antonini e Dalle Luche, essendo evidente il maggior impegno profuso sia nella stesura degli atti di appello sia nella loro esposizione in dibattimento;

- si applicano poi gli ulteriori aumenti previsti dal decreto ministeriale all'art. 12 c. 2 in relazione alla pluralità degli imputati e talvolta delle parti civili assistite dal medesimo difensore, nella misura del 20% per nove imputati oltre il primo, e del 5% per altri dieci "fino a un massimo di 20", potendosi così arrivare ad un aumento del compenso-base del 230% e ad un ulteriore aumento del 20% (calcolato sempre sul compenso-base) per ogni parte difesa, per i difensori che hanno assistito più parti civili.

Deve peraltro essere sempre rispettato il principio della domanda, per cui gli aumenti sopra indicati, l'indennità di trasferta e le spese vengono liquidati solo a coloro che ne hanno fatta esplicita richiesta, e previa verifica delle trasferte effettuate e della documentazione delle spese sostenute.

Secondo tali criteri, quindi:

all'avv. ANTONINI si liquidano € 22.140,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la particolare complessità del 100%, poi del 230% per il numero di imputati e dell'80% per la difesa di complessive cinque parti civili) ed € 1.200,00 per indennità chilometrica;

all'avv. CORDARO si liquidano € 8.910,00 per onorari (il compenso-base non aumentato per la complessità, a cui si aggiunge l'aumento del 230% per il numero di imputati);

all'avv. BAGATTI si liquidano € 17.010,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la complessità dell'80%, poi del 230% per il numero di imputati e del 20% per la difesa di due parti civili) ed € 1.200 per indennità chilometrica;

all'avv. BARTOLINI si liquidano € 9.450,00 per onorari (il compenso-base non viene aumentato per la complessità ma si aggiunge solo l'aumento del 230% per il numero di imputati e del 20% per la difesa, in questo grado di giudizio, di due parti civili);

all'avv. BEVACQUA si liquidano € 8.748,00 per onorari, conformemente alla sua richiesta;

all'avv. BINI si liquidano € 9.450,00 per onorari (il compenso-base non viene aumentato per la complessità ma si aggiunge solo l'aumento del 230% per il numero di imputati e del 20% per la difesa di due parti civili);

all'avv. CAIVANO si liquidano € 10.692,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato del 20% per la complessità, poi del 230% per il numero di imputati): si ricorda che l'onere di pagamento di questa somma non ricade sull'imputato BRÖDEL, non essendo la parte civile Federazione C.U.B. Trasporti costituita nei suoi confronti;

all'avv. CAPRI si liquidano € 3.500,000 per onorari, conformemente alla sua richiesta;

all'avv. CARLONI si liquidano € 17.820,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la particolare complessità del 100%, poi del 230% per il numero di imputati) ed € 600,00 per indennità chilometrica;

all'avv. CECCHETTI si liquidano € 9.450,00 per onorari (il compenso-base non viene aumentato per la complessità ma si aggiunge solo l'aumento del 230% per il numero di imputati e del 20% per la difesa di due parti civili);

all'avv. COLANGELO si liquidano € 10.692,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato del 20% per la complessità, poi del 230% per il numero di imputati e del 20% per la difesa di due parti civili);

all'avv. PEDONESE si liquidano € 16.038,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la complessità dell'80%, poi del 230% per il numero di imputati) ed € 1.200,00 per indennità chilometrica;

all'avv. DALLA CASA si liquidano € 16.038,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la complessità dell'80%, poi del 230% per il numero di imputati) ed € 780,00 per indennità chilometrica;

all'avv. DALLE LUCHE si liquidano € 25.380,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la particolare complessità del 100%, poi del 230% per il numero di imputati e dell'80% per la difesa di complessive otto parti civili) ed € 1.200,00 per indennità chilometrica;

all'avv. DI CELMO si liquidano € 7.430,00 per onorari, conformemente alla sua richiesta;

all'avv. NICOLETTI si liquidano € 16.038,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la complessità dell'80%, poi del 230% per il numero di imputati) ed € 1.200,00 per indennità chilometrica;

all'avv. FREZZA si liquidano € 9.990,00 per onorari (il compenso-base non viene aumentato per la complessità ma solo del 230% per il numero di imputati e del 40% per la difesa di tre parti civili): l'importo viene distratto in suo favore in quanto procuratore antistatario, come da sua richiesta;

all'avv. MACCIONI si liquidano € 5.940,00 per onorari (il compenso-base non viene aumentato per la complessità ma si aggiunge solo l'aumento del 230% per il numero di imputati, e l'importo complessivo di € 8.910,00 viene ridotto di un terzo stante l'ammissione della sua assistita, l'Associazione Cittadinanzattiva onlus, al patrocinio a spese dello Stato): il pagamento della somma viene disposto a favore dell'erario, ai sensi dell'art. 110 c.3 DPR n. 115/2002;

all'avv. MAFFEI si liquidano € 17.982,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la complessità dell'80%, poi del 230% per il numero di imputati e del 40% per la difesa di tre parti civili) ed € 8.400,00 per indennità chilometrica;

all'avv. MARA si liquidano € 16.038,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la complessità dell'80%, poi del 230% per il numero di imputati): anche in questo caso l'importo viene distratto in suo favore in quanto procuratore antistatario, come da sua richiesta;

all'avv. MARZADURI si liquidano € 18.900,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la particolare complessità del 100%, poi del 230% per il numero di imputati e del 20% per la difesa di due parti civili, dovendosi escludere la liquidazione delle spese per la difesa della parte civile Croce Verde, essendosi revocata la sua ammissione contro la Cima Riparazioni spa) ed € 600,00 per indennità chilometrica;

all'avv. MENZIONE si liquidano € 17.820,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato per la particolare complessità del 100%, poi del 230% per il numero di imputati) ed € 480,00 per indennità chilometrica;

all'avv. GABBRIELLI si liquidano € 10.692,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato del 20% per la complessità, poi del 230% per il numero di imputati);

all'avv. GUARINI si liquidano € 10.692,00 per onorari (il compenso-base viene aumentato del 20% per la complessità, poi del 230% per il numero di imputati) ed euro 1.033,50 per spese di trasferta.

Infine non si procede alla liquidazione delle spese dell'avv. GALTIERI perché assisteva esclusivamente delle parti civili ancora costituite contro la Cima Riparazioni spa, la cui ammissione viene revocata per i motivi sopra indicati.

Tutti gli imputati condannati e i responsabili civili sono quindi condannati anche al rimborso delle spese di difesa delle parti civili, come sopra liquidate.

Quanto invece alle spese processuali, solo l'imputato LEHMANN viene condannato al pagamento di quelle del presente ed anche del precedente grado di giudizio, venendo qui riformata la sua precedente assoluzione; la parziale riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole agli altri imputati ed in parziale accoglimento dei loro motivi, in particolare quanto alla declaratoria di estinzione di due dei reati loro ascritti e alla riduzione delle pene, concessa anche all'imputato MORETTI nonostante la sua ulteriore condanna, impediscono la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

La sentenza di primo grado viene quindi parzialmente riformata nel senso precisato nel dispositivo e spiegato nella motivazione che precede, e confermata in ogni altra statuizione.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 605 cpp,

in parziale riforma della sentenza emessa in data 31.1.2017 dal Tribunale di Lucca nei confronti degli imputati:

BRÖDEL Helmut, KÖNNECKE Uwe, KOGELHEIDE Rainer, KRIEBEL Uwe, LEHMANN Joachim, LINOWSKI Peter, MANSBART Johannes, MAYER Roman, SCHRÖTER Andreas, PACCHIONI Giuseppe, PIZZADINI Paolo, GOBBI FRATTINI Daniele, VIGHINI Massimo, ANDRONICO Salvatore, CASTALDO Mario, COSTA Giovanni, DI MARCO Giorgio, ELIA Michele Mario, FAVO Francesco, FUMI Alvaro, MAESTRINI Emilio, MARGARITA Giulio, MARZILLI Enzo, MORETTI Mauro, SOPRANO Vincenzo, GALLONI Gilberto, DI VENUTA Calogero, FARNETI Giuseppe, PEZZATI Angelo, TESTA Mario;

delle società imputate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
GATX RAIL Austria GmbH, GATX RAIL Germania GmbH, JUNGENTHAL WAGGON GmbH, TRENITALIA s.p.a, R.F.I. s.p.a., FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a (già FERROVIE DELLO STATO s.p.a), FS LOGISTICA s.p.a.;

dei responsabili civili:
GATX RAIL Austria GmbH, GATX RAIL Germania GmbH, JUNGENTHAL WAGGON GmbH, TRENITALIA s.p.a, R.F.I. s.p.a., FERROVIE DELLO

STATO ITALIANE s.p.a (già FERROVIE DELLO STATO s.p.a), FS LOGISTICA s.p.a., CIMA Riparazioni s.p.a.

appellata dal Pubblico Ministero,

dalle parti civili: Regione Toscana, Provincia di Lucca, Dopolavoro Ferroviario di Viareggio, UGL Trasporti Regione Toscana, UGL-UTL Provincia di Lucca, ORSA Ferrovie, ORSA Regionale, ORSA Provinciale, Rombi Daniela, Menichetti Claudio, Cufari Filippo, Giuntini Maurizio, De Angelis Dante, Pinto Gabriele, Pellegatta Alessandro, Cito Vincenzo, Falorni Silvano, Maccioni Andrea, Menichetti Giovanni, Bonetti Ivana, Antonelli Maria Grazia;

dagli imputati:
BRÖDEL Helmut, KÖNNECKE Uwe, KOGELHEIDE Rainer, KRIEBEL Uwe, LINOWSKI Peter, MANSBART Johannes, MAYER Roman, SCHRÖTER Andreas, PACCHIONI Giuseppe, PIZZADINI Paolo, GOBBI FRATTINI Daniele, ANDRONICO Salvatore, CASTALDO Mario, COSTA Giovanni, DI MARCO Giorgio, ELIA Michele Mario, FAVO Francesco, FUMI Alvaro, MAESTRINI Emilio, MARGARITA Giulio, MARZILLI Enzo, MORETTI Mauro, SOPRANO Vincenzo;

dalle società condannate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 GATX RAIL Austria GmbH, GATX RAIL Germania GmbH, JUNGENTHAL WAGGON GmbH, TRENITALIA s.p.a, R.F.I. s.p.a., MERCITALIA RAIL s.r.l. (già ramo di azienda "Cargo" di Trenitalia s.p.a.);
e dai responsabili civili condannati;

- dichiara LEHMANN Joachim colpevole dei reati di cui agli artt. 589 u.c. cp e 430, 449 cp a lui ascritti ai capi 55 e 57 dell'imputazione, esclusa per entrambi l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cp, ritenuti uniti ai sensi dell'art. 81 c.1 cp, e lo condanna alla pena di anni sette e mesi tre di reclusione;

- dichiara MORETTI Mauro colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34, 35 e 36 dell'imputazione anche nella qualità di Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato s.p.a., e ritenuti gli stessi uniti ai sensi dell'art. 81 cp tra loro e a quelli per i quali egli è stato condannato nella qualità di Amministratore Delegato di R.F.I. s.p.a., nonché concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui agli artt. 589 c.2 cp e 590 c.3 cp, ridetermina la pena complessiva in anni sette di reclusione;

- assolve KÖNNECKE Uwe, PACCHIONI Giuseppe, COSTA Giovanni, DI MARCO Giorgio, FUMI Alvaro, MARGARITA Giulio e MARZILLI Enzo da

tutti i reati loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto, e revoca le statuizioni civili pronunciate a loro carico;

- dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati ANDRONICO Salvatore e FARNETI Giuseppe per essere i reati loro ascritti estinti per la morte degli imputati;

- dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati BRÖDEL Helmut, KOGELHEIDE Rainer, KRIEBEL Uwe, LINOWSKI Peter, MANSBART Johannes, MAYER Roman, SCHRÖTER Andreas, PIZZADINI Paolo, GOBBI FRATTINI Daniele, CASTALDO Mario, ELIA Michele Mario, FAVO Francesco, MAESTRINI Emilio, SOPRANO Vincenzo, LEHMANN Joachim per i reati di cui agli artt. 590 cp e 423-449 cp perché estinti per intervenuta prescrizione;

- esclude l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cp ove contestata;

- concede ai soli imputati PIZZADINI Paolo, GOBBI FRATTINI Daniele, CASTALDO Mario, ELIA Michele Mario, FAVO Francesco, MAESTRINI Emilio e SOPRANO Vincenzo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui agli artt. 589 c.2 cp e 590 c.3 cp,

e per l'effetto riduce le pene inflitte a tutti i predetti, condannando:

- BRÖDEL Helmut alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione;
- CASTALDO Mario alla pena di anni sei di reclusione;
- ELIA Michele Mario alla pena di anni sei di reclusione;
- FAVO Francesco alla pena di anni quattro di reclusione;
- GOBBI FRATTINI Daniele alla pena di anni quattro di reclusione;
- KOGELHEIDE Rainer alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione;
- KRIEBEL Uwe alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione;
- LINOWSKI Peter alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione;
- MAESTRINI Emilio alla pena di anni quattro di reclusione;
- MANSBART Johannes alla pena di anni otto di reclusione;
- MAYER Roman alla pena di anni otto di reclusione;
- PIZZADINI Paolo alla pena di anni quattro di reclusione;
- SCHRÖTER Andreas alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione;
- SOPRANO Vincenzo alla pena di anni sei di reclusione;

- condanna l'imputato LEHMANN Joachim al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e di quelle del giudizio di primo grado;

- condanna anche l'imputato LEHMANN Joachim e l'imputato MORETTI Mauro quale Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato s.p.a. e il responsabile civile FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a. (già

FERROVIE DELLO STATO s.p.a.), in solido con i coimputati e i responsabili civili già condannati, al risarcimento dei danni cagionati a tutte le parti civili costituite, liquidati o da liquidarsi in separata sede e con il pagamento delle provvisionali così come stabilito nella sentenza impugnata;

- revoca le statuizioni civili poste a carico dell'imputato KRIEBEL Uwe in favore delle parti civili Cito, Cufari, De Angelis, Giuntini, Pellegatta e Pinto;

- condanna altresì tutti gli imputati condannati, in solido tra loro e con i responsabili civili, al rimborso delle spese di difesa sostenute in questo grado dalle parti civili, che liquida nel seguente modo:

- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Dalla Casa: euro 16.038,00 per onorari ed euro 780 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Bartolini: euro 9.450,00 per onorari;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Antonini: euro 22.140,00 per onorari ed euro 1.200 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Maffei: euro 17.982,00 per onorari ed euro 840 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Pedonese: euro 16.038,00 per onorari ed euro 1.200 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Bagatti: euro 17.010,00 per onorari ed euro 1.200 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Nicoletti: euro 16.038,00 per onorari ed euro 1.200 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Dalle Luche: euro 25.380,00 per onorari ed euro 1.200 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Menzione: euro 17.820,00 per onorari ed euro 480 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Carloni: euro 17.820,00 per onorari ed euro 600 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Bini: euro 9.450,00 per onorari;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Frezza: euro 9.990,00 per onorari, con distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Cordaro: euro 8.910,00 per onorari;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Cecchetti: euro 9.450,00 per onorari;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Colangelo: euro 11.340,00 per onorari;

- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Mara: euro 16.038,00 per onorari, con distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Marzaduri: euro 18.900,00 per onorari ed euro 600 per indennità chilometrica;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Di Celmo: euro 7.430,00 per onorari;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Bevacqua: euro 8748,00 per onorari;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Capri: euro 3.500,00 per onorari;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Caivano: euro 10.692,00 per onorari (condanna esclusa per l'imputato BRÖDEL);
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Gabbrielli: euro 10.692,00 per onorari;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Guarini: euro 10.692,00 per onorari ed euro 1.033,50 per spese di trasferta;
- in favore delle parti civili assistite dall'avv. Maccioni: euro 5.940,00 per onorari, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 110 c.3 DPR n. 115/2002;

oltre, per tutti, il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;

- condanna gli imputati LEHMANN Joachim e MORETTI Mauro quale Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato s.p.a. nonché il responsabile civile FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a (già FERROVIE DELLO STATO s.p.a), in solido con i coimputati e i responsabili civili già condannati, al rimborso anche delle spese sostenute dalle parti civili in primo grado, così come già liquidate;

- revoca le statuizioni civili in favore di Salvadori Cristiana e Ramaioli Piero quali esercenti la potestà sui figli minori Ramaioli Davide e Francesca, di Vignatelli Miranda, di Baldini Gianfranco, di Rosa Maria Raffaella e della Croce Verde Viareggio;

- revoca le statuizioni civili in favore di Beretti Luciana, Angeli Roberto e Forti Deborah quali esercenti la potestà sulle minori Angeli Martina e Giorgia, Comelli Paolo, Maccioni Serena, Del Lupo Alessandro, Bertozzi Rinaldo, Mazzoni Gigliola, Mazzoni Maria Carla;

- revoca le sanzioni interdittive irrogate a tutte le società condannate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e riduce la sanzione pecuniaria irrogata alle società GATX RAIL Austria GmbH, GATX RAIL Germania GmbH, OFFICINA

JUNGENTHAL WAGGON GmbH al numero di 333 quote dell'importo già stabilito di euro 1.200 per ciascuna quota.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Visto l'art. 130 cpp
dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza di primo grado, nel senso che il cognome degli imputati: BRÖDEL Helmut, KÖNNECKE Uwe e SCHRÖTER Andreas deve essere scritto o con il simbolo della "umlaut" o dieresi sulla vocale "O" come indicato nel presente dispositivo o, in caso di impossibilità, nella forma internazionalmente riconosciuta della aggiunta della vocale "E": BROEDEL Helmut, KOENNECKE Uwe e SCHROETER Andreas.

Manda alla cancelleria per l'annotazione in calce alla sentenza di primo grado.
Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Firenze, 20.6.2019

IL PRESIDENTE est.
dr. Paola MASI

I CONSIGLIERI est.
dr. Giovanni PERINI dr.ssa Anna FAVI

Il termine per il deposito della motivazione è stato prorogato di novanta giorni, ai sensi dell'art. 154 c.4 bis disp. att. cpp, con il provvedimento emesso dal Presidente della Corte di Appello in data 12.9.2019

Depositato in Cancelleria
il 16/12/2019
CORTE D'APPELLO FIRENZE
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Gentile